



Riscatto Italiano Nelle terre tolte ai boss



Ecco l'Italia che sconfigge le mafie

Vito Lo Monaco

Il Centro studi Pio La Torre al tema dei beni confiscati ha dedicato la sua attenzione politica e di studio, sin dalla sua nascita nel 1986. L'ha fatto sia per affezione sia per convinzione. Le misure patrimoniali preventive e definitive per gli appartenenti alle associazioni di stampo mafioso, com'è noto, sono state introdotte nel 1982 nella legislazione, solo dopo le uccisioni di La Torre e del prefetto Dalla Chiesa, con la legge Rognoni-La Torre. Essa ha segnato una cesura storica nell'impegno dello Stato contro la mafia. Infatti, ha permesso a magistrati sensibili, tra i quali Chinnici, Caponnetto, Falcone, Borsellino e tanti altri, attraverso la costituzione di pool specializzati, di portare a termine il primo maxiprocesso antimafia con dure condanne definitive agli appartenenti alla mafia palermitana.

ASud'Europa prosegue l'impegno utilizzando il contributo di un esperto operatore come Andrea Dara, provato amministratore di aziende confiscate, il quale ha concretamente dimostrato come queste, tra cui la clinica Villa S. Teresa, sequestrata e confiscata definitivamente, possano essere gestite con efficienza e trasparenza, erogando servizi migliori e accrescendo l'occupazione specializzata, con costi notevolmente inferiori per l'erario e vantaggi superiori per gli utenti.

Il contributo di Dara è accompagnato da 20 schede di aziende confiscate in Italia redatte dal volontario direttore di ASud'Europa, l'amico Angelo Meli, il quale con la collaborazione di Libera e di altre associazioni di volontariato, presenta un quadro analitico di alcune aziende tra le 120 confiscate e assegnate a cooperative di giovani e lavoratori. Le criticità e i successi ottenuti nella loro gestione informano del lavoro e delle difficoltà affrontate quotidianamente dagli enti gestori e dalle strutture pubbliche. L'esperienza comprova che la gestione delle aziende confiscate è andata avanti solo grazie allo sforzo congiunto delle parti più sensibili dello Stato, della magistratura, del personale delle prefetture e delle Agenzie del Demanio, degli istituti di credito e di un volontariato tenace, a volte eroico, risorsa sommersa del Paese, che hanno superato le farraginosità burocratiche, le resistenze politiche e quelle mafiose.

L'antimafia ha prevalso grazie al sacrificio dei caduti per mafia e non per la connivenza, la complicità, l'indifferenza di quella parte della società, dell'economia, della politica che invece ha dato (e da) consenso alla mafia. Il consenso sociale, storicamente, è stato più largo quando essa si è dedicata ai suoi affari criminali, in rete con imprenditori e politici, senza ricorrere alle forme più clamorose di violenza, mentre è scemato nel momento in cui l'opinione pubblica e la società civile hanno manifestato la loro opposizione e il loro allarme, costringendo lo Stato a usare la sua forza di contrasto. Di quest'altalenante impegno ha risentito la legislazione anti-

mafia. A ogni strage che ha suscitato mobilitazione popolare antimafia trasversale, si è ottenuto un passo avanti nel contrasto alla mafia. La reazione alla strage di Ciaculli furono l'istituzione della prima commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia e la legge 575 del 1965. Alla cosiddetta seconda guerra di mafia, dal 1978 al 1983, la risposta fu la legge Rognoni-La Torre con la quale fu possibile il maxiprocesso. Alle stragi del 1992/1993, seguirono silenzi e depistaggi, ma anche leggi come la 109 del 1996 che permise un miglioramento nella gestione dei beni confiscati. La creazione dei fondi per il risarcimento delle vittime di usura e estorsione e recentemente l'istituzione dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati e del Fondo unico giustizia con i beni mobili tolti alla mafia sono l'evoluzione tormentata e difficoltosa dell'impegno della parte più sensibile del mondo politico italiano la quale, comunque, non ha saputo contrastare l'espansione territoriale e finanziaria delle mafie nazionali e transnazionali. Infatti, queste dal loro canto hanno incrementato le relazioni strutturali con quella parte delle classi dirigenti politiche ed economiche del Paese di cui sono braccio armato illegale. Intanto bisognerebbe recepire nelle legislazioni nazionali le direttive degli organismi internazionali assunte con la decisione quadro dell'UE del 2006 e dall'ONU con la Convenzione del 2000 di Palermo e del 2005 del Messico contro la corruzione.

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: è vitale superare tutte le contraddizioni tra retorica antimafia e concrete azioni di governo. Rendere impraticabili le intercettazioni, subordinare il potere giudiziario all'esecutivo, non colpire la corruzione, anzi praticarla e legittimarla, non contrastano le mafie, le consolida. Il moderno nodo gordiano della democrazia da tagliare è il rapporto globalizzato tra mafie,

politica, economia e finanza. Il convegno che la Fillea nazionale e il Centro studi La Torre terranno a Palermo sulle aziende mafiose confiscate il 29 e 30 Aprile, nel ventinovesimo anniversario delle uccisioni di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, con la presenza della segretaria generale della CGIL Camusso, confermeranno l'impegno del Sindacato, storicamente protagonista della lotta antimafia. Basta ricordare che La Torre, segretario della Camera del lavoro di Palermo e segretario della CGIL siciliana, ebbe modo di condurre gli edili alla lotta di emancipazione dalla mafia, alla conquista dei loro diritti, contro il sacco edilizio di Palermo, contro il governo con i missini di Tambroni la cui polizia, durante i fatti del luglio sessanta, uccise a Palermo gli edili Vella e Gangitano. Ciò a conferma che l'impegno antimafia è sempre lotta sociale per i diritti dei più deboli e per una democrazia compiuta.

La restituzione alla comunità civile di molti beni sottratti ai clan è possibile grazie al lavoro di migliaia di volontari, quotidiani eroi della guerra ai boss

Gerenza

ASud'Europa settimanale realizzato dal Centro di Studi e iniziative culturali "Pio La Torre" - Onlus. Anno 5 - Numero 13 - Palermo, 11 aprile 2011

Registrazione presso il tribunale di Palermo 2615/07 - Stampa: in proprio

Comitato Editoriale: Mario Azzolini, Mario Centorrino, Gemma Contin, Giovanni Fiandaca, Antonio La Spina, Vito Lo Monaco, Franco Nicastro, Bianca Stancanelli, Vincenzo Vasile.

Direttore responsabile: Angelo Meli - In redazione: Davide Mancuso - Art Director: Davide Martorana

Redazione: Via Remo Sandron 61 - 90143 Palermo - tel. 091348766 - email: asudeuropa@piolatorre.it.

Il giornale è disponibile anche sul sito internet: www.piolatorre.it

La riproduzione dei testi è possibile solo se viene citata la fonte

In questo numero articoli e commenti di: Andrea Dara, Vito Lo Monaco, Angelo Meli. La foto di copertina è di Grazia Bucca.

I beni dei mafiosi restituiti alla società

Chi sono i veri eroi del riscatto italiano

Angelo Meli

Un tesoro di quasi 12 miliardi di euro, di cui 9.787 in immobili e 1.365 in aziende, è stato sinora tolto ai mafiosi. Il grosso ovviamente è al Sud. La Sicilia da sola sfiora il 50% del totale. La Campania è terza dopo Calabria (le due regioni insieme sono quasi al 30% del totale), la Lombardia sfiora il 10%, un po' più della Puglia. In gran parte i cespiti confiscati in via definitiva versano, in cattive condizioni materiali e di gestione, di deterioramento, di indebitamento, di ipoteca o di altro tipo. Sono dati della neonata Agenzia nazionale per i beni sottratti alla mafia che a distanza di pochi mesi, sta cercando di radicarsi sul territorio. Per le aziende i fatturati tendono al negativo nel 54% dei casi e solo per l'8% al positivo, e vi sono alte probabilità di forti perdite occupazionali. Ma intorno a tanta decadenza è nato e cresce sempre più un esercito di volontari antimafia. Un esercito di giovani, professionisti, artigiani, commercialisti e operatori sociali che sta cercando di attuare il vero riscatto italiano attraverso un sano riutilizzo dei beni confiscati ai mafiosi.

Ecco la rete del ben-fare. Volontari, coraggiosi, cittadini decisi a rivitalizzare il territorio in cui vivono, nonostante la politica spesso ostile. Sono storie di ordinario eroismo, di gente che l'eroe non lo vuole fare. Storie di solidarietà militante le cui motivazioni sono difficili da spiegare e, spesso, non sono spiegate. Le cooperative, le associazioni e le imprese sociali che gestiscono beni sottratti alla mafia ridanno vita al territorio giorno dopo giorno, affrontando un problema dopo l'altro, spingendo con l'esempio del lavoro quotidiano la popolazione, spesso inizialmente ostile, a solidarizzare con l'impresa sino a sostenerla apertamente. In contrasto con la famiglia mafiosa che, invece, vorrebbe creare un muro di ostilità contro chi lavora nella "sua" proprietà. Perciò Marcello Ravveduto parla di Risorgimento civile. I beni confiscati alla mafia e riutilizzati socialmente rispondono a una logica di consacrazione, dice, veri e propri luoghi di culto laico in cui si celebra la pacificazione tra Stato e Società: viene riconsegnata ai cittadini una parte del patrimonio sottratto alla comunità. Lo Stato restituisce il maltolto riaffermando la vita lì dove c'era la morte (Strozzateci tutti, 2010, p.575).

La norma sulla confisca dei beni ai mafiosi e il loro riutilizzo sociale, ricorda Ravveduto, è il risultato di una petizione popolare: Libera contro le mafie ha raccolto un milione di firme in appoggio al disegno di legge approvato dal Parlamento nel 1996. E a distanza di 15 anni quel Risorgimento prende forma quotidianamente, prende forma un duplice riscatto che coinvolge l'economia del territorio ma crea anche una nuova coscienza civile. Soprattutto nelle regioni a più alta densità mafiosa, diminuisce il numero dei giovani



che simpatizzano e emulano i boss per lasciare spazio alla voglia di riscatto. Sono sempre più numerosi i mafiosi che decidono di collaborare con la giustizia con la seguente motivazione: "I miei figli non mi parlano, faccio loro schifo. Devo riabilitarmi nei loro confronti". Cosa è successo? Dopo l'arresto, i figli hanno scoperto che il loro papà è un mafioso e non lo sopportano, si vergognano davanti ai compagni di scuola e agli insegnanti. La mafia è ora un valore negativo. Una vittoria della società civile ottenuta dopo anni di incontri nelle scuole, di seminari e campi di lavoro con i giovani nelle aziende sottratte ai boss e restituite alla comunità. Un lavoro sinora ben fatto che, quindi, deve continuare. Non si può abbassare la guardia proprio ora. E le storie che seguono lo dimostrano.

Un particolare ringraziamento a Libera per la grande disponibilità e il supporto accordato a questa iniziativa.

Associazione La Strada Onlus di Cagliari

La Strada è un'associazione di volontariato, attualmente costituita da 50 soci, nata dall'esperienza degli Assistenti Volontari dell'Istituto Penale Minorenni di Quartucciu (CA). Presso la struttura del Ministero della Giustizia ha svolto dal 1985 al 1995 iniziative di animazione musicale, mentre nell'ambito del Centro di Prima Accoglienza si è occupata di animazione culturale, ricreativa e di assistenza diurna e notturna. Oltre agli interventi in ambito penale, che prevedono anche affidamenti di minori in stato di detenzione, l'associazione ha curato altre attività sul territorio, come quelle pensate per i minori a rischio, in particolare nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis, o quelle di sostegno scolastico presso la scuola media statale F. Ciusa, o ancora attività di formazione per volontari e operatori sociali.



La Strada ha promosso e gestisce dal 1998 il Centro regionale per il volontariato "Sardegna Solidale", una struttura di coordinamento e di servizi, ospitata nella sede dell'associazione stessa, che si rivolge in modo particolare a tutti i volontari della regione per contribuire a sostenere e diffondere la cultura della solidarietà e sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione, del disagio e dell'esclusione sociale.

Per questo il Centro promuove, attraverso un sistema organico di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato, le risorse espresse dalle diverse realtà associative, mettendo in rete coerentemente le esperienze che gli organismi di volontariato già realizzano. Valorizzare il patrimonio di risorse umane e di esperienze significa sostenere con forza le risposte di solidarietà, in atto e allo stato nascente, finalizzate alla tutela dei diritti umani e civili, all'individuazione e alla rimozione delle cause che determinano situazioni di disagio e di esclusione sociale, soprattutto nelle fasce più deboli della società.

Dal 2004 l'Associazione La Strada gestisce un bene confiscato alla criminalità organizzata in data 27 febbraio 2002 e destinato l'8 ottobre 2004 al Comune di Gerrei.

Il Comune ha a sua volta affidato all'Associazione il complesso in questione: 2 ettari, a circa 2 chilometri dal paese, in località Sui Piroi, sui quali insistono una costruzione (sala ristorante-pizzeria), una piscina ancora da ripristinare e da una pista di go-kart. Dal 2007 il complesso ospita campi di lavoro internazionale (Estate Liberi!), in collaborazione con organizzazioni nazionali e regionali, con la partecipazione di giovani italiani e stranieri.

Nella fase di recupero tutta la struttura è stata dotata di servizi e scivoli di accesso per la fruizione da parte di disabili. Periodicamente gruppi di volontari di diverse associazioni si dedicano alla pulizia del terreno e alla manutenzione della casa.

Nel terreno sono stati censiti oltre 100 alberi di quercia da sughero.

L'ultimo intervento strutturale riguarda la bonifica di un'ampia parte incolta del terreno che è destinata ad ospitare una piantagione di fichi d'india. I campi di lavoro estivi 2011 saranno dedicati a questa attività.

Il 07 marzo 2011 il bene a Su Piroi sarà meta di visite di scolaresche e associazioni nell'ambito dell'iniziativa "beni aperti" promossa da Libera.

Presidente: Giampiero Farru

Indirizzo: Via Dei Colombi, 1 - 09127 Cagliari

Telefono: 070 345070 Fax: 070 345032

E-mail: lastrada@sardegna-solidale.it

Sito web: www.sardegna-solidale.it/libera-sardegna

Cooperativa Sociale Placido Rizzotto di San Giuseppe Jato a Palermo



Il progetto Libera Terra muove i primi passi nel luglio del 2001, con l'istituzione di un bando per la selezione di 15 giovani disoccupati.

Il 21 novembre dello stesso anno, dopo tre mesi di intensa formazione, i giovani selezionati costituiscono la "Cooperativa Sociale Placido Rizzotto – Libera Terra", intitolata al sindacalista ucciso nel 1948, perché aveva avuto il coraggio di parlare ai propri compaesani di diritti e di doveri, di ideali quali giustizia, libertà ed onestà, in una Corleone dominata da latifondisti e mafiosi. La cooperativa aderisce a Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Seguendo l'esempio di Placido, da dieci anni i soci cooperatori si impegnano a lavorare le terre e a rendere produttive le strutture concesse in comodato d'uso dal Consorzio di Comuni Sviluppo e Legalità: 200 ettari di terreni confiscati alla mafia nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi, Corleone, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale, Altofonte, Roccamena e Monreale.

Nei mesi successivi alla costituzione viene attivata la produzione agricola, sono rimessi in marcia i mezzi da lavoro confiscati e seminati i primi terreni. Sin dall'inizio, si sceglie un metodo di coltivazione rigorosamente biologico.

L'8 luglio del 2002 è una data speciale: alla presenza delle istituzioni locali e nazionali, viene mietuto il "grano della speranza", primo raccolto nelle terre che sono tornate ad essere un volano economico per l'intera comunità, e non più simbolo dell'accumulazione mafiosa.

Il tratto distintivo dell'attività sociale della cooperativa (di tipo B) consiste comunque nell'inserimento lavorativo di ragazzi diversamente abili.

Nei terreni della Placido Rizzotto sono state ripristinate alcune colture tradizionali dell'Alto Belice Corleonese: grano duro (interamente trasformato in pasta bio), leguminose (ceci, cicerchie e lenticchie) e uliveto. Attualmente la Cooperativa Placido Rizzotto, costituita da 14 soci lavoratori, 3 volontari e 15 sovventori, è impegnata nella cura di circa 30 ettari di vigneti e nella conduzione della cantina Centopassi.

Tra i vitigni a bacca bianca in prima fila gli autoctoni Catarratto e Grillo per quanto riguarda i rossi, Syrah, Nero d'Avola e Perricone.

A partire dalla vendemmia 2008, oltre ai blend "Placido Rizzotto" Rosso e Bianco Sicilia IGT, sono stati individuati tre cru: il Catarratto "Terre rosse di Giabbascio", il Grillo "Rocce di Pietra Longa" e il Nero d'Avola "Argille di Tagghia Via", cui dopo un anno si è aggiunta una selezione di Syrah, "Marne di Saladino". La Cooperativa Placido Rizzotto gestisce inoltre l'agriturismo "Portella della Ginestra", presso il quale sorge un centro ippico intitolato al piccolo Giuseppe Di Matteo, vittima innocente della mafia.

La struttura sorge su una masseria confiscata, ristrutturata come gli altri edifici grazie all'intervento del PON Sicurezza del Ministero dell'Interno.

Presidente: Gianluca Faraone
Indirizzo: Via Porta Palermo, 132 – 90048 San Giuseppe Jato (PA)
Tel: 091 8577655 - Fax: 091 8579541
E-mail: placidorizzotto@liberaterramediterraneo.it
Sito web: www.liberaterra.it

Cooperativa Pio La Torre dell'Alto Belice Corleonese

La Cooperativa "Pio La Torre - Libera Terra" è una cooperativa sociale di tipo B costituita il 22 giugno 2007 grazie ad un progetto promosso in collaborazione con il Consorzio di Comuni "Sviluppo e legalità", che amministra i terreni confiscati alla mafia nell'Alto Belice Corleonese. I 12 soci lavoratori che la compongono sono stati selezionati tramite un bando pubblico. La compagine sociale è costituita da operai agricoli semplici e specializzati, che si occupano della coltivazione dei campi assegnati, due apicoltori e un socio lavoratore addetto alla ristorazione. A essi si aggiungono due agronomi, responsabili della gestione e dell'organizzazione delle attività produttive.

Presso i circa 140 ettari di terreni confiscati alla mafia (nel territorio Dell'Alto Belice Corleonese), la cooperativa provvede all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ispirandosi ai principi della legalità e della solidarietà, e portando avanti un tipo di agricoltura rispettoso dell'ecosistema e della biodiversità.

Nelle prime fasi del progetto gli operatori si sono dovuti cimentare con il problema primario che interessa i beni confiscati, ovvero lo stato di abbandono, particolarmente grave nel caso di fondi agricoli resi improduttivi dall'incuria. I macchinari specifici necessari al ripristino iniziale delle terre, di cui la Pio La Torre non disponeva, sono stati messi a disposizione dai soci e da altre cooperative locali. Nel 2008, grazie alla solidarietà del comitato "Un trattore per una terra libera dalla mafia", formatosi a Correggio (RE) e composto da una decina di associazioni con il patrocinio di sei Comuni della zona, la cooperativa ha ricevuto un trattore cingolato. Tale è stato il successo dell'iniziativa e la generosità degli amici emiliani, che la campagna è proseguita, permettendo anche l'acquisto di un polivomere per la lavorazione dei terreni e di un furgone casonato.

Lo stesso anno, per rispondere ad un attentato incendiario contro un uliveto, la cooperativa ha lanciato la campagna di sottoscrizione "Una collina di vigne e di ulivi per una terra libera dalla mafia", che ha trovato un ampio sostegno da parte della società civile e che si è conclusa nel febbraio 2009. I fondi raccolti attraverso l'iniziativa hanno permesso, assieme alle risorse stanziolate dalla Regione Siciliana a seguito di un bando, di affrontare il reimpianto di 18 ettari di vigneto.

Attualmente sono in produzione 11 ettari di vigneto Trebbiano a tendone (6 a San Cipirello e 5 a Casteltermini), uno di uliveto, nonché circa 70 di seminativi coltivati per metà a grano e metà a legumi (cece e lenticchia). Per il resto la cooperativa ha compiuto una serie di investimenti per incrementare le superfici coltivate e per riportare alla produttività altri 29 ettari di vigneti (in parte recuperati e in parte reimpiantati ex novo).

Inoltre, grazie a un insieme di 100 arnie, la Pio La Torre ha avviato una produzione di miele di acacia e sulla. Dal 2010 è attivo l'agriturismo Terre di Corleone, dotato di una sala destinata alla ristorazione in grado di ospitare fino a 90 coperti e da un fabbricato con 16 posti letto a quanti desidereranno trattenerli nello splen-



dido scenario della zona. La struttura ricettiva, finanziata con fondi del PON Sicurezza e realizzata nel pieno rispetto dei criteri di accessibilità, gode di una collocazione strategica, trovandosi a ridosso di una riserva naturale e in prossimità del bosco della Ficuzza e di Rocca Busambra, due suggestivi complessi naturalistici nell'entroterra palermitano. L'agriturismo sarà gestito dalla cooperativa e accoglierà i visitatori dei percorsi di turismo responsabile proposti da Libera il g(i)usto di viaggiare, desiderosi di immergersi in un contesto territoriale dal carattere rurale, con particolare riguardo alle scuole, associazioni, gruppi e quanti siano sensibili e interessati a conoscere e approfondire le tematiche legate al riutilizzo sociale dei beni confiscati, all'uso sostenibile delle risorse e, naturalmente, al rispetto dell'ambiente.

Presidente: Salvatore Gibiino

Indirizzo: Via Porta Palermo, 132 – 90048 San Giuseppe Jato (PA)

Tel: 091 8577655 - Fax: 091 8579541

E-mail: piolatorre@liberaterramediterraneo.it

Sito web: www.liberaterra.it

Bottega dei sapori e dei saperi della legalità a Palermo

Un negozio confiscato a un boss di Brancaccio, situato a pochi passi dalla centralissima piazza Politeama, salotto della città di Palermo, ospita una "Bottega dei saperi e dei sapori della legalità" che, sulla scia delle esperienze positive già realizzate a Roma, Napoli, Pisa e Torino ha aperto il 12 marzo 2009. Ultima per ordine di venuta, ma prima a essere ospitata presso un bene sottratto alla mafia, la bottega riveste un significato particolare.

Ancora prima dell'inaugurazione sono arrivati segnali di incoraggiamento dagli stessi palermitani che, passando davanti al cantiere e vedendo i cartelloni esposti in vetrina per annunciare la prossima apertura, si fermavano incuriositi per avere maggiori informazioni. Durante i lavori la nascente Bottega ha oltretutto ricevuto una prima visita da parte di un gruppo partito da Bologna per un tour presso una delle cooperative siciliane del circuito Libera Terra.

Una volta preso possesso del locale, le cui chiavi sono state consegnate ufficialmente il 22 maggio 2008, dopo i 10 anni di inutilizzo seguiti al sequestro nel 1994, la ristrutturazione è andata avanti a ritmo sostenuto. Grazie ai fondi raccolti attraverso una campagna promossa su scala nazionale nei mesi precedenti all'apertura, sono stati realizzati gli interventi di muratura, l'impianto elettrico e

di condizionamento e l'allestimento degli espositori.

Gli ampi locali di piazza Castelnuovo (150 mq fra pianterreno e seminterrato) non sono semplicemente uno spazio privilegiato in cui far conoscere e vendere pasta, farine, conserve, vini e gli altri prodotti che vengono dalle cooperative attive sulle terre riscattate dalla criminalità organizzata. La Bottega si propone infatti come punto concreto di aggregazione per tutti quei cittadini che non intendono rassegnarsi al giogo del potere mafioso, ma intendono scambiare idee e condividere il medesimo percorso di impegno civile per una Sicilia e una società libere, nel segno dei diritti e della legalità. Sapori dunque, ma anche saperi, dato che all'interno del negozio è stato allestito uno spazio didattico tematico su mafia e antimafia sociale, aperto a tutti gli studenti e a quanti vogliono toccare con mano la realtà di un bene confiscato e riutilizzato a finalità sociali.

Referente: Umberto Di Maggio – Coordinatore di Libera per la Sicilia

Indirizzo: Piazza Castelnuovo, 13 - 90139 Palermo

Telefono: 091 322023 – 7574861 Fax: 091 6197467

E-mail: info@liberapalermo.org

Sito web: www.liberapalermo.org



Cooperativa Sociale Lavoro e Non Solo nelle terre di Corleone, Monreale e Canicattì

La Cooperativa Sociale Lavoro e non solo dal febbraio 2000, gestisce un'azienda agricola su terreni confiscati alla mafia nel territorio di Corleone, Monreale e Canicattì. L'attuale compagine sociale della cooperativa è composta da 14 soci (di cui 5 cosiddetti svantaggiati L.n. 381/91 e 5 soci sovventori: Arci Sicilia, Unicoop Tirreno, Compagnia Portuali di Livorno, Comitato Arci di Empoli, Maurizio Pascucci). La Cooperativa ha avuto affidati, dal Consorzio Sviluppo e Legalità: 130 ettari di terreno, di cui 58 nel territorio di Corleone e 72 nel territorio di Monreale; un edificio su 3 elevazioni di circa 150 mq per piano (confiscato a Grizzafi), il laboratorio per il confezionamento di legumi; il ristorante. Dal Comune di Corleone ha avuto affidato un edificio su 3 elevazioni di circa 70,00 mq per piano (confiscato a Provenzano). Dal Comune di Bagheria un locale con forno per pizza da asporto; dal Comune di Canicattì 27 ettari di terreno.

Sui terreni vengono prodotti: grano duro, ceci, lenticche, pomodori, melanzane, peperoni, uva, fichidindia, mandorle, olive. Questi prodotti vengono poi trasformati in: pasta, semola per pizza e pane, passata di pomodoro, sughi pronti, caponate, antipasti di peperoni, marmellata di fichidindia, vino bianco e rosso, e vengono commercializzati in tutt'Italia attraverso le botteghe del mondo, i gruppi di acquisto solidali, le Associazioni, la grande distribuzione del mondo COOP. La cooperativa fin dall'inizio dell'attività agricola ha deciso di operare in regime biologico scegliendo come Ente di Certificazione CPB – Consorzio Produttori Biologici.

La cooperativa per le attività di inserimento lavorativo dei soci e lavoratori con svantaggio fin dall'inizio dell'attività collabora con il Dipartimento di Salute Mentale di Corleone. Le modalità di intervento sono legate principalmente alla scelta precisa di renderli partecipi e protagonisti del loro percorso di integrazione nel tessuto sociale. A partire dal riconoscimento senza ambiguità dei diritti di cittadinanza (l'abitare e il lavorare) pilastri portanti dell'autonomia di ognuno e quindi fondamentali dell'intervento riabilitativo ed integrativo, la cooperativa ha attivato relazioni di collaborazione improntate alla solidarietà e allo scambio delle reciproche esperienze con quanti sul territorio mettono a dispo- I campi di lavoro, organizzati sui terreni sottratti ai boss, che in questi ultimi anni hanno visto partecipare oltre 1500 giovani provenienti da varie regioni d'Italia, sono stati uno strumento fondamentale per la ricostruzione di relazioni anche personali e per il confronto tra soggettività diverse. I campi di lavoro vedono anche la partecipazione consolidata di 2 Comunità di recupero tossicodipendenti: il Doccio di Bientina e la Cooperativa Incontro di Pistoia. I campi di lavoro sono stati anche strumento per consolidare la progettualità riabilitativa con il D.S.M. di Corleone. Nel 2009 e nel 2010 in collaborazione con il D.S.M. di Lucca uno dei campi è stato caratterizzato dall'attività di arte/video/terapia che ha visto partecipare utenti dei D.S.M. di Lucca e Corleone e il coinvolgimento delle Comunità Alloggio di Corleone e Lercara.

I Campi di lavoro "Liberarci dalle spine", della durata ciascuno di 15 giorni, sono effettuati nel periodo maggio-ottobre e hanno visto la partecipazione di tanti volontari (più o meno giovani) provenienti

da varie regioni, che hanno lavorato al fianco dei soci della Cooperativa Lavoro e non Solo, sui terreni confiscati alla mafia nei territori dell'Alto Belice Corleonese e nel territorio di Canicattì, ed affidati alla stessa Cooperativa dal Consorzio Sviluppo e Legalità e dal Comune di Canicattì. Per l'Arci e la Cooperativa Lavoro e non Solo, l'esperienza dei campi di studio e lavoro, iniziata nell'estate del 2005 e che ha visto in tutti questi anni la partecipazione di oltre 2000 volontari, ha una grandissima valenza. Intanto perché mezzo di comunicazione con le giovani generazioni, favoriscono la partecipazione, permettendo ai partecipanti di relazionarsi ed entrare in contatto con le realtà del luogo, superando lo stereotipo, creando consenso e movimenti dal basso e sono anche strumento di visibilità per la Cooperativa e per le attività che questa porta avanti. Ogni anno i campi vengono intitolati a personaggi che hanno fatto della lotta alla mafia e alle ingiustizie, cardine della loro vita: nel 2005 al sindacalista Placido Rizzotto ed al giudice Rosario Livatino, nel 2006 al sindacalista Calogero Cangelosi e al sindaco di Corleone e animatore dei Fasci Siciliani Bernardino Verro, nel 2007 a Pio La Torre politico siciliano e segretario del PCI dell'isola, nel 2008 ai giornalisti Giuseppe Fava e Peppino Impastato, nel 2009 il tema è stato "l'impegno delle donne nella lotta per i diritti e la democrazia", e i campi sono stati dedicati a due dirigenti sindacali degli anni '20 e degli anni '50: Maria Giudice e Maria Domina. Nel 2010 il tema è stato "mafia e politica" partendo dall'impegno di Piersanti Mattarella presidente della Regione Sicilia assassinato dalla mafia.

Nel 2010 le produzioni sono state: Vino "Limpiu" Catarratto, Vino "Genos" Chardonnay, Vino "Naca" Nero d'Avola, Passata di pomodoro "Bio", Sugo pronto al basilico "Bio", Sugo pronto al peperoncino "Bio", Sugo pronto al finocchietto "Bio", Sugo pronto alle melanzane "Bio", Semola confezioni da 1 kg, Legumi in confezioni da gr 400 – ceci, lenticchie. Sono in cantiere: avvio attività agriturismo Monte Jato – San Cipirello, avvio attività pizzeria di Bagheria, avvio attività Impianto di Confezionamento dei legumi; Corleone, consolidamento Attività di Turismo sociale e scolastico; messa a reddito e creazione di nuova occupazione nell'Ostello di via Crispi a Corleone (30 posti letto e cucina per 50 coperti); consolidamento attività a Canicattì e sviluppo di nuove prospettive (Ristorante su Bene confiscato, Bar su struttura Comunale), Ente Gestore insieme all'Arci Palermo di uno SPRAR a Corleone: accoglienza 15 minori richiedenti asilo; partner con Dipartimento Dipendenze di Palermo per progetti di inserimento lavorativo per Tossicodipendenti e Alcolisti; PON educazione alla legalità nelle scuola.

Presidente: Calogero Parisi

Indirizzo sede legale: Via Carlo Rao, 16 - 90133 Palermo

Telefono: 091 6101000

Fax: 091 6169778


E-mail: info@lavoroenonsolo.it

Sito web: www.lavoroenonsolo.it

Consorzio Sviluppo e Legalità

Il Consorzio di Comuni Sviluppo e Legalità nasce, su iniziativa della Prefettura di Palermo, nel maggio 2000, quando, in seguito alla confisca da parte dello Stato italiano di beni immobili appartenuti al clan dei corleonesi, e affidati ai Comuni di Corleone, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Piana degli Albanesi, Monreale, amministratori locali di appartenenza politica diversa decidono di mettersi assieme per gestire quell'ingente patrimonio, che versava in stato di abbandono, in modo produttivo e a fini sociali. con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali per i giovani disoccupati del territorio. Erano i primi provvedimenti di confisca emessi dopo le stragi mafiose del 1992 e riguardavano 200 ettari di terreni agricoli e fabbricati rurali appartenenti a Riina Salvatore, Brusca Bernardo e Giovanni, Provenzano Bernardo, soggetti che hanno governato per anni incontrastati le sorti di un territorio producendo notevoli danni sociali e mortificandone le enormi potenzialità. Il disegno strategico che si intendeva perseguire era quello di recuperare il territorio alla legalità facendo generare dalla gestione dei beni confiscati ai mafiosi nuove condizioni di sviluppo dell'area e una nuova cultura imprenditoriale tra i disoccupati del territorio. Quindi recuperare e reimmettere nel circuito produttivo legale beni confiscati a potenti boss, che versavano in stato di abbandono, e affidarne la gestione a cooperative di nuova costituzione specializzate nel settore dell'agricoltura biologica e formate da giovani disoccupati individuati mediante selezioni pubbliche. Al contempo, attraverso la restituzione alle comunità locali di quello che la mafia aveva sottratto loro con il sangue e la forza dell'intimidazione, riaffermare la presenza dello Stato nel territorio la cui immagine per anni è stata associata alla presenza dell'organizzazione criminale. Obiettivi ambiziosi che tuttavia sembravano di difficile realizzazione anche in assenza di precedenti esperienze in materia di gestione di beni confiscati al crimine organizzato. Oggi a distanza di dieci anni sfruttando le risorse che erano dei boss nel corleonese si sono create nuove condizioni di sviluppo e si sono rafforzate le condizioni di sicurezza.

Il Consorzio Sviluppo e Legalità ha reimmesso in produzione circa 700 ettari di terreni agricoli confiscati alla mafia e grazie agli interventi finanziari del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - che ha assunto l'iniziativa a progetto pilota nell'ambito del PON Sicurezza cofinanziato dall'Unione Europea, ha recuperato e trasformato fabbricati rurali in strutture produttive, che sono state reimmesse nel circuito dell'economia legale ed hanno prodotto occupazione. Così grazie a tali investimenti a Monreale su un bene confiscato a Bernardo Brusca, capo storico del clan di San Giuseppe Jato è sorto l'Agriturismo "Portella della Ginestra" ed un annesso centro ippico. La struttura, dotata di nove posti letto, è aperta dal 2005 e per la qualità dei servizi offerti è segnalata nelle principali riviste nazionali e internazionali di settore. A Corleone su beni confiscati al capo della mafia Salvatore Riina è stato realizzato l'Agriturismo "Terre di Corleone", struttura con 12 posti letto circondata da 4 ettari di terreno confiscati alla mafia,



nonché un centro per il confezionamento dei prodotti. A San Cipirello su un terreno confiscato a Genovese, prestanome di Brusca, è in funzione la Cantina Centopassi destinata alla trasformazione di uve di alta qualità, bianche (Chardonnay, Cattarratto, Grillo) e rosse (Nero d'Avola, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Perricone) prodotte nei vigneti del Consorzio confiscati alla mafia. In essa ogni anno vengono prodotte circa 350.000 bottiglie dell'omonimo vino. Sempre grazie ai fondi PON è stato realizzato a San Giuseppe Jato (PA) su un bene confiscato a Giovanni Brusca il "Giardino della memoria" sorto nel luogo in cui l'undici Gennaio 1996 dopo 779 giorni di prigionia, il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santo, venne strangolato e disciolto nell'acido nitrico su disposizione dello stesso Brusca, allora latitante. Quel luogo di morte è stato trasformato oggi in un luogo della memoria e dell'impegno, del gioco e della cultura, fruito soprattutto dai bambini e dalle scolaresche. Queste strutture assieme a circa 700 ettari di terre confiscate alla mafia nella disponibilità del Consorzio oggi sono state affidate in gestione a quattro cooperative sociali di giovani (Placido Rizzotto Libera Terra, Lavoro e non solo, Elios, Pio La Torre Libera Terra) nel frattempo costituite con procedure pubbliche. E' importante a questo punto sottolineare che ai fini della individuazione di ragazzi che hanno costituito le cooperative si sono adottati i moduli procedurali dell'evidenza pubblica, non solo al fine di garantire condizioni di eguaglianza e rendere realmente democratica e trasparente l'azione della pubblica amministrazione ma anche al fine di impedire che l'organizzazione criminale potesse rientrare nel possesso dei beni o direttamente, attraverso la costituzione di cooperative di favore, o indirettamente, attraverso meccanismi di infiltrazione anche occulti, nelle loro compagini sociali. Oggi sulle strutture produttive e nei terreni, tra soci delle Cooperative



e l'indotto che si è generato nel territorio, lavorano circa 100 persone che producono pasta, vino, pomodoro, miele, legumi, marmellate, prodotti biologici di elevatissima qualità, trasformati nei nostri impianti e che è possibile degustare nei nostri centri agrituristici. Questi prodotti sono commercializzati e distribuiti su scala nazionale, sia nei grandi ipermercati che nelle piccole botteghe locali e portano con sé anche un forte messaggio simbolico: si può creare ricchezza pulita dalle terre liberate dalla mafia. Inoltre, grazie al finanziamento riconosciuto dal Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo convergenza 2007 2013 cofinanziato dall'Unione Europea è possibile acquistare i prodotti proprio al centro della Città di Corleone nella Bottega conortile realizzata su un bene che fino a qualche tempo fa era luogo di residenza del capomafia Bernardo Provenzano. Chi entra in bottega oggi tocca con mano una nuova realtà dirompente, "esistente". I fatturati delle cooperative aderenti al Consorzio raggiungono i 5 milioni di euro annui cifre impensabili all'inizio del percorso.

L'ampia partecipazione di giovani del territorio alle selezioni e le continue richieste di lavoro alle cooperative sono il segnale più importante della ricaduta dell'iniziativa sulle realtà locali. Alla prima 100 all'ultima 400. Si è prodotta ricchezza pulita, con una forte ricaduta territoriale, che ha innescato nel territorio un circolo economico virtuoso in via di continua e rapida espansione e che rappresenta per quelle Comunità segnate dalla presenza mafiosa, il segnale più forte e concreto della riaffermazione dell'autorità dello Stato che, attraverso la creazione di nuove condizioni di sviluppo, ha rafforzato in modo decisivo le condizioni di sicurezza. Un percorso indubbiamente complesso irto di ostacoli e difficoltà che ha coinvolto e coinvolge Istituzioni Pubbliche (Ministero dell'Interno, Prefettura, Amministrazioni locali, Forze dell'Ordine) e privato sociale, ciascuno impegnato, nell'ambito delle proprie competenze, per dare, nel momento cruciale dell'utilizzo, all'esito

della fase giurisdizionale, alla legislazione antimafia sul piano del contrasto ai patrimoni illeciti concreta effettività.

Azione comune che non è caratterizzata né da dirigismo né da assistenzialismo ma invece è ispirata al concetto di "bene confiscato alle organizzazioni criminali" come bene dall'alto valore simbolico, e che si muove su due direttrici fondamentali: garantire una efficace efficiente e responsabile gestione dei beni confiscati alle mafie; scongiurare il pericolo, purtroppo reale e concreto, che le organizzazioni criminali si infiltrino nelle attività del consorzio e delle cooperative in modo che il bene confiscato possa rientrare nel possesso delle o direttamente, attraverso la costituzione di cooperative di favore, o indirettamente, attraverso meccanismi di infiltrazione anche occulti, nelle loro compagini sociali o delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nel sistema degli appalti. Per prevenire questi pericoli, il Consorzio in stretto rapporto con la Prefettura di Palermo sovrintende la gestione e monitora nel loro sviluppo tutte le attività e tutti gli interventi previsti nel Progetto "Sviluppo e Legalità" al fine di garantirne la sicurezza e l'armonica e coordinata. Così sono sovrintese i processi di costituzione delle cooperative e la loro attività, garantendo la finalizzazione al buon utilizzo del bene, una gestione conforme a principi di legalità, trasparenza, sicurezza ed economicità. Dall'altro lato accompagnare e sostenere le cooperative nella loro attività, nello sviluppo dei piani di impresa e nella ricaduta nel territorio dei benefici sociali conseguenti. Il controllo che si realizza attraverso un'attività preventiva di direzione e con successivi interventi volti a verificare l'attività del concessionario può essere di carattere tecnico (controlli tecnici sull'attività, sulla capacità professionale del personale, ecc.) sia di carattere economico (sulla gestione finanziaria, sulle spese, sui bilanci). Qualora dall'attività di controllo emerga che il bene non viene gestito con regolarità, in conformità al principio di buona amministrazione la PA far uso di poteri autoritativi comunemente definiti sanzionatori. Al fine di contrastare la criminalità organizzata e per prevenire e/o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazione o di condizionamento da parte della mafia nel mercato del lavoro, sia nella fase di aggiudicazione degli appalti, sia nella fase di esecuzione dei lavori finanziati al Consorzio, di concerto sempre con la Prefettura di Palermo, sono stati stipulati protocolli per effettuare controlli rigorosi sulle ditte partecipanti alle gare pubbliche bandite dal Consorzio per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio immobiliare confiscato alla mafia ed evitare turbative nei pubblici incanti gestiti dal Consorzio. Grazie all'applicazione del protocollo è stato impedito a ditte mafiose di aggiudicarsi gli appalti banditi dal Consorzio.

Il progetto è in via di continua espansione e nei prossimi mesi grazie ai Fondi del PON Sicurezza 2007 2013 verranno realizzate sempre su beni confiscati alla mafia, altre strutture produttive che genereranno ulteriore sviluppo e occupazione.

Presidente: Orietta Momgiovì

Direttore: Lucio Guarino

Indirizzo sede legale: Via Vittorio Emanuele 143, 90040 San Giuseppe Jato (PA)

Telefono: 091 8580225

Fax: 091 8580227

E-mail: lucio_gu69@tin.it

Sito web: www.sviluppolegalita.it

Calcestruzzi Ericina Libera di Trapani

La Calcestruzzi Ericina è un'azienda trapanese sequestrata nell'agosto del 1996 e raggiunta da un provvedimento definitivo di confisca nel giugno 2000, ai sensi della legge 575/65.

Superate le tante difficoltà sorte durante l'amministrazione giudiziaria e quella dell'Agenzia del Demanio, quando la mafia aveva cercato deliberatamente di fare fallire gli impianti per riacquisirli a un prezzo svalutato, i dipendenti hanno costituito la "Calcestruzzi Ericina Libera", una cooperativa che, non appena formalizzato il decreto di destinazione, sarà incaricata ufficialmente della gestione. In occasione della sua presentazione, avvenuta il 9 febbraio 2009, è stata scoperta una stele dedicata a Fulvio Sodano, Prefetto che tanto si è speso a sostegno di questa realtà, ricordato da un'incisione che recita: «In questo luogo lo Stato, rappresentato da un uomo solo, si affermò».

Nonostante la confisca, dopo il 2000 l'azienda ha continuato a produrre calcestruzzo per cemento armato con tre impianti: il principale nella zona industriale di Trapani, il secondo a Valderice e il terzo a Favignana. Fino ai primi mesi del 2001 non ha mai avuto problemi di commesse, conseguendo anche discreti risultati economici (testimoniati tra l'altro dalla buona situazione finanziaria in cui l'azienda è stata sequestrata).

Tuttavia dal bimestre febbraio-marzo 2001 (quasi in coincidenza con l'arresto dell'ex proprietario) è iniziata una sistematica diminuzione delle commesse, fenomeno che ha causato seri rischi di chiusura dell'azienda. Le maggiori difficoltà si sono riscontrate per l'impianto di Trapani. Gli amministratori infatti, nonostante un continuo lavoro di trattative con le imprese edili, non riuscivano a concludere contratti di nuove forniture, apparentemente per motivazioni legate a prezzi e condizioni economiche non competitivi.

Negli anni a seguire, grazie all'insistenza degli amministratori, al contributo di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e della cooperazione sociale nonché ad altri interventi della Prefettura, l'azienda è riuscita a mantenere il livello occupazionale continuando a vendere calcestruzzo. In particolare nel 2005 è stata realizzata la più grossa commessa della sua storia (4 milioni di euro) con i lavori per l'America's Cup.

Attualmente, anche grazie ad altri procedimenti giudiziari che hanno coinvolto gli impianti concorrenti, la situazione del mercato appare più trasparente e libera da condizionamenti.

Nel corso del 2004 Libera ha coinvolto l'ANPAR (Associazione Nazionale Produttori Agglomerati Riciclati) e la società affiliata Pescare, per verificare la fattibilità di un'integrazione tra le attività tradizionali della Calcestruzzi Ericina e una nuova filiera d'impresa, quella del riciclaggio degli inerti. Il progetto ha portato all'implementazione dell'impianto con tecnologie di avanguardia per produrre calcestruzzo a partire da materiali di scarto, con due finalità: da un lato garantire nuove prospettive di mercato, includendo nelle attività la raccolta e il riciclaggio di rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione edilizia, dall'altro migliorare la gestione del territorio e dell'ambiente attraverso il recupero e la valorizzazione

di rifiuti altrimenti sprecati e destinati a inquinare. Trasformare, insomma, i rifiuti in risorse e materia prima per la stessa filiera produttiva. Una difficoltà che ha impegnato la Calcestruzzi Ericina riguarda l'allocazione definitiva dell'impianto sull'isola di Favignana, dato che il sito occupato è considerato di alto valore paesaggistico e data la necessità di individuare un'ubicazione alternativa prima di bonificare l'area. Altro nodo problematico rilevante era scaturito dall'attuale previsione normativa, che impedisce la destinazione delle aziende confiscate ai lavoratori mediante oneri a carico dell'erario.

Per avere accesso agli 1,13 milioni di euro ottenuti nell'ambito del POR Sicilia la Calcestruzzi avrebbe tuttavia dovuto provvedere a un aumento di capitale impossibile da fronteggiare esclusivamente con risorse proprie. L'ostacolo è stato superato tramite l'inserimento di un'altra azienda in regime di amministrazione giudiziaria (l'Immobiliare Strasburgo di Palermo) nella compagine societaria. Una soluzione inedita che in futuro potrebbe essere presa a modello per mantenere in attività altri beni aziendali soggetti a confisca. La necessità di un simile escamotage impone d'altra parte una riflessione sulla legge 109/96, strumento fondamentale nel contrasto alle mafie, tuttavia suscettibile di alcuni miglioramenti, soprattutto in merito alla fase finale della destinazione dei beni, e di integrazioni che prevedano il sostegno economico necessario nelle prime fasi di gestione dei beni aziendali. Per il resto sono stati investiti 500 mila euro provenienti dalle casse della Calcestruzzi Ericina e 700 mila euro da un mutuo concesso a condizioni agevolate da Unipol Banca.

Tale mutuo rimarrà a carico della cooperativa dei lavoratori così come enunciato nel decreto di destinazione del bene aziendale emesso in data 17.12.2009 dalla Prefettura di Trapani, nonché un ulteriore onere, quale canone di affitto, previsto dal decreto emesso in data 15.12.2010 dall'agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Tali disposizioni fanno così venire meno la gratuità prevista dalla legge 109/96, legge che necessita di integrazioni e miglioramenti.

I silos dello stabilimento trapanese, ridipinti di un verde che richiama al valore di un calcestruzzo pulito, in quanto legale ed ecologico, sono l'emblema di una riconquista possibile grazie all'impegno degli amministratori giudiziari, alla ferma determinazione della Prefettura e della Procura della Repubblica di Trapani, alla professionalità e alla corresponsabilità civile da parte dei lavoratori. Un presidio di legalità in un settore strategico come quello delle costruzioni, profondamente inquinato dalla presenza delle mafie.

Presidente: Giacomo Messina

Indirizzo: Via Francesco Culcasi, 1 - 91100 Trapani

Telefono: 0923 531888

Fax: 0923 554679

E-mail: calcericina@libero.it

Rom 1995 di Reggio Calabria

Rom 1995 è una cooperativa sociale, costituita nel 1996 per iniziativa di alcuni giovani volontari dell'associazione Opera Nomadi di Reggio Calabria, con l'intento di creare le condizioni di riscatto sociale dei Rom attraverso la creazione di concrete opportunità lavorative.

Partendo dall'analisi di una realtà complessa, caratterizzata per una parte da emarginazione e degrado, per l'altra da aspetti positivi propri della cultura rom, messa duramente in crisi dalla perdita della propria economia tradizionale, nell'anno 2000 è stato realizzato, in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, il progetto "Lacio Gave" (La Buona Città). L'iniziativa consisteva in un progetto di formazione, finanziato dalla Commissione europea, e finalizzato all'inserimento lavorativo dei rom in diversi settori di attività. ROM 1995 ha sviluppato in particolare l'attività di raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli, trasporto e conferimento presso piattaforma autorizzata al recupero ed allo smaltimento. Tale scelta è risultata vincente. Da una parte la Cooperativa ha recuperato un'idea lavorativa dei rom visto che la raccolta dei rottami ha rappresentato per tanti di loro un modo di guadagnarsi la giornata, dall'altra è stato offerto alla città di Reggio Calabria un servizio efficiente, rispondente ad un bisogno reale. I cittadini sono stati sensibilizzati ad un corretto smaltimento dei rifiuti, mentre il pregiudizio è stato messo in crisi dalla ricostruzione di un rapporto di fiducia, basato su uno scambio di reciproca utilità tra rom e non rom.

La Cooperativa, ha gestito il servizio di raccolta, trasporto e conferimento a piattaforma autorizzata al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e beni durevoli dal 1999 al 15 giugno 2010. Il Comune di Reggio Calabria, al fine di sviluppare le azioni della Cooperativa, nel 2002 le ha affidato, in comodato d'uso gratuito, un immobile confiscato alla criminalità organizzata, costituito da un immobile di 960 mq distribuiti su due livelli e un piazzale di 570 mq. Al momento della consegna il piano terra dell'immobile era sprovvisto dell'impianto elettrico e dei servizi igienici e non aveva pareti divisorie degli spazi, mentre il primo piano era costituito dai soli pilastri e soletta. Il piazzale esterno era un terreno

privo di delimitazioni, coperto da detriti e rifiuti.

Attraverso un progetto promosso dalla Provincia di Reggio Calabria e dal Fondo sociale europeo sono stati realizzati gli uffici amministrativi della cooperativa e la messa a norma del piazzale esterno per la realizzazione di un centro di stoccaggio dei rifiuti differenziati. I lavori sono stati effettuati con il coinvolgimento diretto degli operatori rom, che hanno sviluppato un forte senso di appartenenza ad un luogo che è divenuto simbolo della rivalse delle Istituzioni sul malaffare criminale.

Nel 2005 un protocollo di intesa tra il Comune di Reggio Calabria, la Cooperativa ROM 1995 e la società Fata Morgana S.p.A., aggiudicatrice dell'intero servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti, vincolava la Società ad assegnare la parte di raccolta e primo stoccaggio alla Cooperativa. Nello stesso anno l'Amministrazione Comunale, al fine di incentivare il servizio di valenza ambientale e sociale gestito dalla Cooperativa, approvava lo schema disciplinare di affidamento servizio di raccolta rifiuti ingombranti e gestione piccola isola ecologica, che veniva realizzata presso il piazzale esterno della sede della cooperativa, facendo divenire il punto di stoccaggio fruibile anche dall'intera cittadinanza per il conferimento diretto dei rifiuti differenziati. Nell'anno 2009 la Giunta Comunale prorogava alla Cooperativa l'affidamento in comodato d'uso gratuito dell'immobile confiscato per un periodo di anni 15. Dal primo dicembre 2007 al 15 giugno 2010, la cooperativa ha gestito l'unica isola ecologica esistente nel Comune di Reggio Calabria per il conferimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli e raccolta differenziata di provenienza domestica.

Il piano superiore dell'immobile confiscato allo stato rustico è stato ristrutturato grazie ad un finanziamento concesso all'Amministrazione Comunale dalla Regione Calabria, nell'ambito del programma di ristrutturazione dei beni confiscati promosso dalla Commissione antimafia. Il Progetto è stato finalizzato alla realizzazione di una ricicleria, per il recupero, l'esposizione e la vendita di quei beni che da rifiuto possono trasformarsi in risorsa.

A giugno 2010 la Cooperativa ha interrotto le proprie attività per un periodo di sette mesi in quanto l'intero servizio di raccolta differenziata, comprendente anche la raccolta degli ingombranti e dell'isola ecologica è stato aggiudicato dalla società mista Leonia S.p.A. Il bando comunale per l'affidamento del servizio citato prevedeva la possibilità da parte del soggetto partecipante di subappaltare il servizio di raccolta degli ingombranti e di gestione dell'isola ecologica, ma la Società Leonia non ha scelto tale opzione. ROM 1995 è stata costretta ad interrompere per sette mesi le proprie attività, anche a causa dei crediti accumulati nei confronti della Società mista Fata Morgana. Sospendere il servizio di isola ecologica gestito nel piazzale esterno all'immobile confiscato alla mafia ha causato notevoli disagi alla cittadinanza, che si è vista privare di un utile riferimento. Allo stesso tempo è stato interrotto bruscamente un processo culturale complesso ed importante che passa anche dalla trasformazione di un fabbricato, nell'immaginazione comune, da simbolo di sopruso e malaffare a laboratorio di interscambio e partecipazione. I cittadini che hanno usufruito del servizio dell'isola ecologica hanno conosciuto un modo corretto di separare i rifiuti e di avviarli alle operazioni di recupero e smaltimento,





hanno avuto un approccio con il concittadino rom, il rom lavoratore, che da vicino può mettere in discussione il pregiudizio ed hanno occupato un bene collettivo. Il Comune di Reggio Calabria ha manifestato, tuttavia, l'intenzione di recuperare un patrimonio collettivo e l'interesse a far proseguire l'esperienza della cooperativa, considerata positiva per la crescita dell'intera comunità, riconoscendole valore oltre che per l'efficienza e l'affidabilità dimostrate negli anni, anche per le tematiche sociali sostenute (rispetto per l'ambiente, integrazione multietnica, riscatto della legalità). Con delibera di Giunta del 23 novembre 2010, il Comune di Reggio Calabria ha affidato a ROM 1995 i servizi sottoelencati: raccolta, trasporto e smaltimento di arredi ed attrezzature in disuso, presenti negli edifici sedi degli uffici istituzionali dell'Ente e negli altri edifici sede di istituti (es. scolastici e giudiziari) per i quali il Comune ha per legge la relativa competenza in materia; sgombero di edifici da arredi ed attrezzature per effetto di ordinanze o di altri provvedimenti coattivi in danno dei destinatari inadempienti, con conseguente trasporto degli stessi presso depositi di proprietà del Comune o in disponibilità dello Stesso; trasloco di arredi ed attrezzature per esigenze varie del Comune. Successiva delibera di Giunta n. 400 del 30 novembre 2010, in attuazione delle direttive CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, visto il Decreto Ministeriale del 2010 che stabilisce l'obbligo per i negozianti, gli installatori ed i gestori dei centri di assistenza di effettuare il ritiro dei RAEE di provenienza domestica in modalità uno contro uno (consegna per il nuovo ritiro del vecchio), affida per un anno alla Cooperativa ROM 1995 il servizio di gestione del centro di raccolta RAEE commerciali. ROM 1995, inoltre, gestisce l'attività di raccolta delle cartucce esauste ricaricabili provenienti dai sistemi di stampa elettronica presso uffici comunali, scuole, studi professionali, privati che abbiano fatto richiesta alla cooperativa dello specifico Eco box fornito per tale tipo di raccolta. L'attività è posta in essere su iniziativa della cooperativa che, collegata alla rete nazionale ECO Recupero srl, conferisce alla sede centrale di tale società gli Eco box con le cartucce esauste raccolte. Attività minori per numero di operatori coinvolti sono costituite dal servizio di custodia e pulizia dei servizi

igienici aperti al pubblico sul lungomare cittadino (incarico dell'Assessorato al Turismo del Comune di Reggio Calabria) e dall'attività di pulizia di un centro di aggregazione per anziani (incarico dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria). La cooperativa si trova dunque in una fase particolarmente delicata, ricomincia a prestare i servizi di raccolta dei rifiuti ingombranti per uffici, scuole, tribunali, ma allo stesso tempo si cimenta in attività nuove come il trasloco di arredi ed attrezzature e lo sgombero di edifici da arredi ed attrezzature per effetto di ordinanze o altri provvedimenti coattivi. Tornare ad una continuità lavorativa è il primo obiettivo della cooperativa, perché la stabilità è presupposto per proseguire il percorso di integrazione sociale dei rom lavoratori. Il secondo obiettivo è recuperare il rapporto di scambio ricostruito tra rom e non rom ed interrotto a causa della sospensione del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e beni durevoli e della chiusura dell'isola ecologica per il conferimento diretto della raccolta differenziata. Il terzo obiettivo è quello di non abbandonare un progetto per il quale è stato investito denaro pubblico nella ristrutturazione del piano superiore dell'immobile. Tale progetto prevedeva la possibilità di rimettere in mercato beni che da rifiuti possano essere convertiti in risorsa, realizzando uno spazio fisico di esposizione e vendita dell'usato, ma anche un luogo di confronto e sensibilizzazione su tematiche ambientali. Da parte delle Istituzioni è emersa l'intenzione di non disperdere un'esperienza che ha rappresentato negli anni un patrimonio di tutti, da parte della cooperativa la volontà di rimettersi in gioco, di cimentarsi in attività nuove di riqualificarsi per essere ancora riconosciuta sul territorio come impresa sociale affidabile ed utile alla Buona Città.

Presidente: Domenico Modafferi
Indirizzo: Via Reggio Campi Il tronco, 199 – 89126 Reggio Calabria
Telefono: 0965 21311
Fax: 0965 596800
E-mail: info@rom1995.it
Sito web: www.rom1995.it

Nuovo Cinema Aquila di Roma

Il Nuovo Cinema Aquila è una struttura del Comune di Roma gestita dal Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione e Fabian Art Society attraverso una convenzione nella quale sono principali attori il Dipartimento per le Politiche Culturali e della Comunicazione, il Dipartimento per le Politiche dei Lavori Pubblici e delle Periferie e il Municipio Roma 6. Il NUOVO CINEMA AQUILA, patrimonio del Comune di Roma, nei suoi tre anni di attività si è confermato quale realtà cinematografica della città, un luogo di aggregazione per diverse tipologie di spettatori, un contesto dove realizzare progetti di educazione all'immagine per le nuove generazioni. Le attività culturali (compresa l'ordinaria programmazione cinematografica), sono curate dal Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Onlus, costituito a Roma il 20.15, che - operando ai sensi della Legge 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali" - gestisce e organizza servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La mission del Sol.Co. è lo sviluppo delle professioni e dell'occupazione delle persone a rischio di esclusione sociale, che nello specifico avvengono attraverso attività formative necessarie per l'occupazione in diversi campi di attività imprenditoriale, alcuni dei quali gestiti anche direttamente, come per l'appunto il Nuovo Cinema Aquila. E' un vero e proprio centro della cultura visiva che, durante questi primi anni di attività, si è confermato quale crocevia di diversi stili cinematografici e punto d'incontro tra diversi mondi culturali, aprendosi alle diverse culture e mettendo in prima fila nell'ordine degli interessi i bisogni sociali (il cinema di quartiere) e realtà culturali diverse e lontane tra loro. Insieme a società immobiliari, ville, negozi e auto di grossa cilindrata per un valore di oltre 20 milioni di euro, l'edificio del Nuovo Cinema Aquila è stato sequestrato nel 1998 a Matilde Ciarlante, ritenuta dagli inquirenti "il colletto bianco del malaffare", e a Giuseppe Cillari, una coppia di camorristi. Nei primi anni ottanta i due, condannati per diversi reati fra cui l'associazione mafiosa, risultano affiliati alla nuova camorra organizzata. Successivamente stabiliscono rapporti con Enrico Nicoletti, il cassiere della Banda della Magliana, diventando prestanome di un cospicuo patrimonio immobiliare acquistato con denaro riciclato e proveniente da usura. Il Nuovo Cinema Aquila è diventato nel 2004 patrimonio del Comune di Roma grazie alla Legge 109/1996 "Disposizioni in materia di gestione di beni sequestrati o confiscati". Grazie alle battaglie degli abitanti del quartiere organizzati in comitati e le insistenti richieste del Gruppo Giovanile del Pigneto, il cinema è diventato un simbolo di democrazia e partecipazione. Il Comune di Roma con il Dipartimento XIX - Politiche per lo Sviluppo ed il Recupero delle Periferie dopo la confisca ha attivato nel 2004 un percorso di partecipazione con gli abitanti del quartiere e, dopo un'elaborata discussione che ha coinvolto le associazioni e il Municipio VI, è stato approvato il progetto definitivo: il 21 aprile 2008 i lavori di riqualificazione sono terminati, e quello che doveva diventare un luogo di arricchimento

mafioso, è diventato un centro di inclusione sociale e di produzione culturale, dove i giovani sono educati al rispetto della legalità attraverso l'educazione all'audiovisivo e multimedialità.

Il quartiere Pigneto si è sviluppato a partire dagli anni '20 a ridosso di alcune delle industrie storiche della città (SNIA Viscososa, industrie Tabanelli, etc.).

L'insediamento, compreso tra la via Prenestina, via Casilina, via dell'Acqua Bullicante e la Tangenziale est, in alcune sue parti ha mantenuto l'originario assetto edilizio, mentre, dal dopoguerra in poi, si è ampliato in maniera spontanea, caratterizzandosi per un'alta densità abitativa e per la carenza di spazi verdi e di servizi pubblici. Il Pigneto, come tutta la città di Roma, viene segnato, dal dopoguerra agli anni '50, dal boom dell'industria del cinema: diventa set di storici film come Roma Città Aperta di Roberto Rossellini, Accattone di Pier Paolo Pasolini e gli abitanti che vivono tra la Prenestina e la Casilina hanno a disposizione diverse sale cinematografiche. La progressiva diminuzione del pubblico, frutto anche dell'avvento della televisione, fu la causa di una irreversibile agonia che ha fatto chiudere il cinema Hollywood in via del Pigneto, oggi una palestra, il cinema Due Allori lungo la via Casilina e il Diamante in via Prenestina (entrambi trasformati in sale Bingo), l'Impero in via dell'Acqua Bullicante e il Preneste in via Alberto da Giusano. Non mancava nel quartiere un "pidocchietto", la Sala Vignoli, parrocchiale annesso alla chiesa di San Leone ed una arena scoperta (l'Aurora su via di Torpignattara). Nella zona dei villini, in via Rapetti c'era il cinema Alfieri, oggi sala di culto.



Chiuso da poco anche l'Avorio di via Macerata, un tempo cinema d'essai divenuto poi a sala a luci rosse.

Oggi il Pigneto sta vivendo una stagione di grande fermento sociale e culturale che vede nascere assieme al Nuovo Cinema Aquila numerose attività economiche, librerie, spazi culturali e associativi, e una comunità composta dai residenti storici e dai nuovi arrivati, per lo più giovani, studenti e comunità straniere. La posizione centrale del cinema nel quartiere, situato all'angolo tra via L'Aquila e via Ascoli Piceno, ne determina una privilegiata funzione di servizio e un'immagine di riferimento per tutti gli abitanti. La sua riapertura rappresenta uno degli interventi di maggiore importanza nel processo di riqualificazione della zona, iniziato nel 2001 con l'avvio del Contratto di Quartiere, un programma innovativo di recupero urbano finalizzato a promuovere la partecipazione dei cittadini per l'avvio di un reale processo di riqualificazione e di sviluppo economico e sociale.

L'offerta culturale del Nuovo Cinema Aquila si basa su di un percorso di integrazione di programmazione ordinaria - composta da grandi film internazionali e pellicole del cinema italiano, in particolare modo quello che non trovano facile distribuzione - con una serie di attività significative che hanno animato con una certa periodicità le giornate dei frequentatori cinema: attività di produzione, attività di ospitalità (eventi in diretta, dibattiti e manifestazioni richiesti da terzi soggetti), attività di promozione anche in collaborazione con altri enti e/o soggetti, incontri, seminari, stage, conferenze, mostre, presentazioni librerie e reading. A tutto ciò è corrisposto un crescente successo di pubblico e di critica di grande portata prima di tutto per la cittadinanza, per la cultura, e poi anche per il bilancio economico e sociale del quartiere: in una nota ufficiale diffusa dall'AGIS-ANEC, risulta che dal 2008 al 2009 il Nuovo Cinema Aquila è l'unica sala su Roma ad aver incrementato di oltre il 100% l'affluenza di pubblico.

Accanto alla programmazione ordinaria, numerose iniziative di carattere cinematografico hanno trovato nel Nuovo Cinema Aquila la sede ideale: dai festival indipendenti quali RIFF, Tekfestival, Visioni Fuori Raccordo Film Festival, MedFilmFest e FantaFestival, alle sezioni distaccate di festival internazionali (Pesaro Film Festival, Festival Internazionale del Film di Roma - l'altro cinema extra; Festival del Cinema Latinoamericano, Festival del Cinema Kurdo, Festival del Cinema Tibetano Focus la seconda guerra mondiale nel cinema polacco), agli eventi prodotti dal cinema stesso (la manifestazione sul Futurismo Al centro del Quadro; la I Rassegna Religion Today Film Festival, costola del celebre e storico appuntamento trentino; il focus in quattro appuntamenti Muro di Celluloide dedicato alle celebrazioni per il ventennale della caduta del Muro di Berlino; l'appuntamento Verso un Natale di Diritti e di Pace incentrato sulle tematiche dei diritti umani; il Capodanno De/Genere, un sapiente mix di cinema, musica e installazioni dedicato all'horror italiano di serie B, senza contare la rassegna AltreVisioni/Mondo - dedicata al cinema geograficamente più lontano e in generale gli oltre trenta eventi curati in collaborazione con Accademie, Istituti di Cultura stranieri, Ong e Associazioni Culturali e Sociali). Uno sguardo particolare è stato dedicato alle giovani generazioni, con una serie di progetti che hanno coinvolto sia gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado - attraverso la proiezione durante numerosi incontri in orario scolastico di pellicole facenti parte della programmazione ordinaria come anche di film



scelti ad hoc cui ha fatto seguito il dibattito sui temi più diversi, dalla legalità alla scena letteraria e culturale internazionale, dalla storia del cinema alla storia tout court - sia i giovanissimi, cui è stata dedicata la programmazione del primo spettacolo (solitamente un film d'animazione) di una delle tre sale durante tutta la stagione, per finire con le mamme, incentivate a frequentare il cinema grazie al progetto Cinemamme, che ha offerto alle gestanti e alle neomamme la possibilità di godersi uno spettacolo al cinema senza rinunciare alla possibilità di allattare i propri bambini. Tra le novità per la stagione 2010-2011 figurano alcune iniziative autoprodotte e/o coprodotte, quali ad esempio la manifestazione sul Cinema Gay Espanol, nonché quella realizzata in collaborazione con 12 Ambasciate Sudaamericane, denominata Scoprir; la retrospettiva in collaborazione con le scuole medie del territorio per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia; la rassegna Contest, concorso di opere documentarie sul tema dei giovani; il focus Agender, sulle tematiche inerenti i corpi, i generi e gli orientamenti sessuali; la rassegna Il cinema che sarà, ovvero una carrellata di talenti nuovi e talenti futuri dalla Scuola Nazionale di Cinema, per non citare che pochi esempi.

Direttore: Fabio Meloni
Indirizzo: Via L'Aquila, 68 - 00176 Roma
Telefono-fax: 06 70399408
E-mail: info@cinemaaquila.com
Sito web: www.cinemaaquila.com

Comunità Emmanuel di Lecce



La Comunità Emmanuel è nata a Lecce nel 1980, da un gruppo di uomini e donne che, accompagnati da padre Mario Marafioti, hanno voluto incarnare nel servizio il loro cammino di fede, aprendo una prima casa famiglia per persone svantaggiate.

Da allora le attività e le accoglienze si sono moltiplicate. Oggi la Comunità Emmanuel è organizzata in sei settori di intervento: famiglia, disabilità, dipendenze, cooperazione e impresa sociale, migrazioni e sud del mondo, diakonia. Chiara laicità nel servizio e forte identità cristiana sono, fin dalle origini, elementi caratterizzanti. La laicità del servizio si esprime nell'accoglienza offerta a tutti, senza distinzione di sesso, religione o appartenenza ideologica e nell'atteggiamento di rispetto, dialogo e disponibilità verso le varie possibili collaborazioni richieste dal servizio alla persona. L'identità cristiana si manifesta nella vita spirituale intensa alla quale partecipano i membri stabili, determinando la precisa collocazione ecclesiale della Comunità.

La Comunità, che conta 30 soci, accoglie attualmente circa 500 persone, di cui 21 minori, 5 adulti accolti nel settore famiglia, 20 in

quello disabilità e 335 nel settore dipendenze.

Sono 100 circa i soggetti svantaggiati (inclusi tossicodipendenti in fase di rientro) coinvolti in iniziative di inserimento/reinserimento socio-lavorativo. Agli ospiti si aggiungono circa 380 volontari e 235 operatori. La Comunità inoltre può contare sul prezioso aiuto di molti altri che collaborano a vario titolo con la struttura e che, per le caratteristiche del loro servizio, non possono essere quantificati.

Il 17 gennaio del 2007 una villa con fabbricati secondari e un terreno adiacente (rispettivamente 345+143 e 3.825 mq), confiscati il 21 ottobre 1998 alla criminalità organizzata e destinati al Comune di Ugento, sono stati consegnati all'Associazione Comunità Emmanuel Onlus. L'immobile è stato affidato in completo stato di abbandono e di degrado, e non essendo state fatte le ristrutturazioni necessarie non si presta ancora ad alcun utilizzo.

Sinora è stato possibile effettuare solo le pulizie e gli interventi più urgenti, quantomeno per ripristinare l'accessibilità. Sono in corso azioni di ricerca di fondi per le ristrutturazioni indispensabili per l'effettivo utilizzo del bene. Negli immobili in questione l'Associazione Comunità Emmanuel Onlus, una volta ultimati i lavori preliminari, intende realizzare un centro di soggiorno estivo per i minori accolti nelle case famiglia del territorio. L'Associazione Comunità Emmanuel Onlus sta predisponendo un progetto per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione e adeguamento necessari per l'effettivo utilizzo dell'immobile. L'esperienza fin qui fatta dalla Emmanuel nella gestione di beni confiscati è stata caratterizzata soprattutto da un lungo ed estenuante lavoro burocratico che, al momento, non ha consentito di trarre grande beneficio dai beni, comportando invece spese e un forte impegno di personale e operatori. Potrebbe essere utile, in futuro, prevedere le procedure per l'assegnazione del bene contemporaneamente a quelle relative allo stanziamento delle risorse necessarie a rendere il bene realmente utilizzabile.

Presidente: Teresa Fuortes

Indirizzo: Strada Provinciale Lecce-Novoli, 23 - 73100 Lecce

Tel: 0832 358350

Fax: 0832 358559

Sito web: www.emmanuel.it

Cascina Caccia a San Sebastiano da Po

Nel 1983 la criminalità organizzata uccide Bruno Caccia, Procuratore della Repubblica di Torino, uomo di legge inflessibile e incorruttibile, particolarmente sgradito ai referenti della potente 'ndrina calabrese Belfiore che era riuscita a inserirsi nella ricca e operosa area torinese per prosperare nell'illecito.

Dopo 24 anni una proprietà confiscata presso San Sebastiano da Po, a due passi da Chivasso, proprio al mandante dell'omicidio riapre alla società, con il nome di "Cascina Bruno e Carla Caccia", in ricordo dell'uomo caduto nell'adempimento del suo dovere e di sua moglie. Un'esperienza di riutilizzo resa possibile dall'impegno congiunto delle istituzioni con due realtà sociali nate e radicate in quel territorio.

Affidatario del bene è il Gruppo Abele, che dal 1965 opera secondo il principio dell'essere cittadini sulla strada, affiancando chi vive situazioni di solitudine, disagio ed emarginazione. Un'esperienza di oltre 40 anni, che ha portato i suoi operatori a conoscere profondamente aids, alcolismo, tossicodipendenza, immigrazione, prostituzione, malattia mentale e altre realtà particolarmente difficili. Problemi ai quali si risponde seguendo un percorso a doppio filo: da un lato attraverso servizi di accoglienza (comunità residenziali, centri diurni, dormitori, servizi a bassa soglia e lavoro di strada), dall'altro riflettendo sulle ragioni sottese a simili ingiustizie sociali. In questo senso il Gruppo affianca al suo fare diversi strumenti di conoscenza, quali le riviste e le pubblicazioni della sua casa editrice, iniziative di prevenzione, supporto ed educazione, in un cammino di denuncia e proposta che promuova un modello di cittadinanza attiva e solidale.

I campi di intervento sono molteplici e si riflettono in una pluralità di ulteriori settori. Il Consorzio Sociale Abele Lavoro, per esempio, è nato per creare un centro di informazione, di orientamento e di accompagnamento per quanti cercano lavoro e per fare incontrare imprese lavorative, aziende e realtà artigianali con il mondo delle cooperative sociali. Particolare anche l'attenzione rivolta ai giovani, che ha portato nel 2001 alla creazione del Piano Giovani, settore che promuove la formazione tra pari (essenzialmente di studenti che frequentano scuole superiori), attraverso il dialogo e il gioco, privilegiando temi come dipendenze, mafie, cittadinanza e consumi. Sin dai suoi primi anni di attività il Gruppo Abele ha scelto di non limitare il proprio impegno per la giustizia al contesto occidentale, attivando nel tempo una serie di interventi in Vietnam, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Togo, Messico, Guatemala, a dimostrazione di un'idea di attenzione verso il prossimo senza confini. L'impegno di questa vitale realtà del terzo settore si sviluppa anche attraverso le sinergie con vari attori a livello nazionale. Il Gruppo è infatti nel CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), nella LILA (Lega Italiana Lotta AIDS) ed è fra i 1.500 soggetti aderenti a Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. La presa di posizione contro tutte le forme di criminalità organizzata si palesa anche nella volontà di sostenere il riutilizzo sociale di beni confiscati, come nel caso del fabbricato (1.000 mq) e del terreno agricolo (1 ettaro circa) confiscati definitivamente il 9 dicembre 1999 a San Sebastiano da Po. Il Gruppo Abele gestisce il complesso con l'affiancamento dell'Associazione Acmos, nell'intenzione di realizzare un polo culturale e d'accoglienza, rivolto ai giovani di Torino e di tutta la zona. Il progetto, slittato a causa dell'occupazione del fabbricato da parte della famiglia del prevenuto, è partito nel maggio 2007, non senza difficoltà iniziali.

Le condizioni strutturali del bene erano essime e non vi era alcuna disponibilità di fondi per la ristrutturazione. È stato quindi fondamentale l'appoggio delle istituzioni competenti (Demanio e Prefettura), ma anche quello dei donatori privati e di chi ha lavorato a titolo volontario. Importante poi il lavoro di dialogo svolto con la cittadinanza per rimuovere i pregiudizi e i timori che si accompagnano all'arrivo di realtà impegnate a sostenere individui provenienti da un vissuto di dipendenza.

Nel promuovere l'esperienza di Cascina Caccia e l'avvio delle attività vere e proprie, Gruppo Abele e Acmos hanno potuto contare sulla grande rete di associazioni afferente a Libera Piemonte, impegnate nella gestione e nella sistemazione del bene, e sullo stretto rapporto con l'Associazione nazionale magistrati, Protezione Civile, Pro Loco e Coop Italia, solo per citare alcuni fra i sostenitori.

Gli spazi di Cascina Caccia sono a disposizione per ospitare e supportare quei giovani incontrati sul territorio che avranno bisogno di uno spazio per "ri-ossigenarsi" e raccogliere le idee per il futuro, secondo un'idea di accoglienza non riabilitativa in senso stretto.

Si tratta inoltre di un luogo di progettazione sociale aperto al coinvolgimento del territorio e di chiunque voglia avvicinarsi a questa realtà, pensato innanzitutto per educare, attraverso visite, incontri e seminari, alla legalità e alla cittadinanza, al consumo responsabile, alla sostenibilità ambientale, dove ci si possa riappropriare di antichi saperi o, semplicemente, dove ci si possa fermare a riflettere. Educazione ma anche informazione, attraverso un progetto per la realizzazione di un'emittente web. In futuro si prevede di coltivare il terreno circostante per puntare all'auto-sufficienza alimentare ed è già in produzione il miele commercializzato con il marchio Libera Terra: una risposta pulita "di mercato" al sistema malavitoso per anni vivo in questo luogo. Il Miele di Acacia e Miele di Melata è il primo e al momento l'unico prodotto dai terreni confiscati alla mafia nel nord Italia. Questo prodotto dal forte valore etico e simbolico, testimonia la possibilità concreta di creare un circuito di economia legale in un luogo appartenuto a una delle più pericolose famiglie 'ndranghetiste del nord Italia. In cascina ha vissuto e condotto i propri affari Domenico Belfiore, condannato all'ergastolo per essere stato il mandante dell'omicidio del procuratore capo di Torino Bruno Caccia. Fondamentale l'impegno di tanti volontari che sono venuti a formarsi, sostenere il progetto e la produzione del miele. Il valore economico derivante da questa attività gestita in collaborazione con l'apicoltore Luca Priotto permette alla Cascina di sostentarsi garantendo a tanti cittadini e a tanti giovani delle scuole di godere l'opportunità e la bellezza di questo luogo strappato alla mafia.

Gli operatori dell'associazione hanno proposto fra le possibili forme di sostegno istituzionale alle prassi di riutilizzo la previsione di fondi anche a beneficio di beni localizzati nel Nord Italia e, in seguito all'esperienza vissuta direttamente, maggiore celerità negli sgomberi in caso di occupazioni di lungo corso.

Presidente: Luigi Ciotti;

Indirizzo: Corso Trapani, 95 - 10141 Torino

Telefono: 011 3841012; Fax: 011 3841013

E-mail: cascinacaccia@acmos.net; Sito web: www.cascinacaccia.liberapiemonte.it

Gruppo Valdinievole a Massa e Cozzile

Il Gruppo Valdinievole è una comunità di recupero per soggetti dipendenti da sostanze d'abuso, fondata nel 1989 da Giovanni Moschini e situata in un bosco - come suggerito dal nome - sulle colline del Pistoiese, nel Comune di Massa e Cozzile. Il 1993 è l'anno di costituzione dell'omonima Cooperativa Sociale che, puntando a garantire un lavoro agli ospiti, avvia attività di diversa natura: lavori interni di assemblaggio, come confezionatura, montaggio di materiali vari e termoretrazioni e interventi esterni quali imbiancatura, verniciatura, muratura, lavori di falegnameria e restauro.

Non è stato facilissimo, inizialmente, vincere la diffidenza e lo scetticismo della popolazione locale. Tuttavia le finalità del Gruppo Valdinievole, che trova il suo fondamentale percorso nella riscoperta dei valori essenziali dell'essere umano, come il rispetto, la famiglia e il senso di responsabilità, hanno sollevato da ogni preoccupazione la comunità locale, facendo sì che negli anni si consolidassero buoni rapporti.

Centinaia di ragazzi e le loro famiglie sono tornate a sorridere, dopo le vicissitudini causate dalla droga. Ancora oggi, la comunità accoglie chiunque abbia bisogno di aiuto e ne faccia richiesta. Tanti ragazzi e ragazze, in questi anni, sono diventati uomini e donne liberi, molti di loro oggi hanno dei figli e delle famiglie meravigliose, e qualcuno di loro occupa, oggi, posti di responsabilità. Il programma socio-lavorativo riabilitativo offerto dalla comunità ha la funzione primaria di recuperare ogni ragazzo fino a un completo reinserimento nel mondo lavorativo e nella società.

Altra priorità del Gruppo è lo svolgimento di attività di prevenzione. Già da anni gli operatori svolgono infatti incontri con i ragazzi delle scuole secondarie di II grado per fare opera di informazione a tutto campo, portando testimonianze in prima persona sui problemi legati alla tossicodipendenza e confrontandosi anche sui temi legati all'età adolescenziale e giovanile.

Oltre alle attività sportive e agonistiche, l'ultimo fiore all'occhiello è l'allevamento di cani di razza (Alaskan Malamute, Pastore Tedesco, Schnauzer) con i quali, prima dell'affidamento ai futuri padroni, gli ospiti del centro sviluppano un legame affettivo in una sorta di "pet therapy" spontanea.

Sul piano dell'informazione il Gruppo Valdinievole è attivo attraverso la pubblicazione di Phoenix, rivista trimestrale (quattro numeri contrassegnati dai nomi delle stagioni) con il contributo di giornalisti e articolisti di rilievo, con testimonianze dirette su argomenti di pertinenza, note di costume, rubriche fisse, cultura, sport e cinema.

Dal gennaio 2007 la sede operativa della comunità è presso la casa colonica di Via Macchino, che è stata il primo bene immobile in Toscana a essere confiscato alla criminalità organizzata, assegnato e infine destinato a scopi sociali, ai sensi della legge 109/96. Un casolare utilizzato dal Clan Nuvoletta come raffineria di droga, trasformato in un luogo terapeutico per il recupero di persone che proprio a causa della loro dipendenza da sostanze stupefacenti avevano vissuto momenti angoscianti, a testimonianza di una storia di riscatto.

Il cammino verso il recupero del podere e del casale (12.000 mq) è iniziato nel 1996, grazie alla sensibilità e all'interessamento da parte delle istituzioni locali. All'applicazione della legge, che nel caso specifico non ha trovato ostacoli e ha portato a una rapida assegnazione del bene, è seguita una fase in cui il Gruppo ha do-

vuto fare i conti con difficoltà di natura economica.

Per dare un impulso a questa sfida, è stato necessario coinvolgere molta manodopera e investire con fondi autonomi per rendere utilizzabile il bene, dato che le casse di un comune piccolo come quello di Massa e Cozzile non avrebbero potuto sostenere uno sforzo simile. Sono stati spesi oltre 500 mila euro, una cifra che per il Gruppo vuol dire enormi rinunce e tanta fatica. Avendo provato sulla propria pelle il vuoto di un affidamento non accompagnato da opportune risorse economiche per il recupero, il Gruppo Valdinievole suggerisce di corredare la legge 109/96 di un fondo finanziario, la cui gestione potrebbe essere affidata alle Prefetture oppure al Comune a cui lo Stato ha affidato il bene immobile, e ancora, un'opzione per un affidamento in via definitiva dopo un certo periodo, non senza una verifica sulla corretta gestione e il raggiungimento delle finalità da parte dell'associazione destinataria.

Passate le difficoltà si guarda con soddisfazione a una realtà avviata, che può vantare di aver portato a termine la prima delle esperienze di riutilizzo sociale nella regione Toscana, attraverso buone prassi che sono una risorsa collettiva e costituiscono un avamposto civile in zone dove si rischia di sottovalutare l'onnipresenza silenziosa delle mafie.

Presidente: Federico Bertocci

Indirizzo sede legale: Via Manin 22 - 50016 Montecatini Terme (PT)

Indirizzo sede operativa: Via Macchino 12/b - 51010 Massa e Cozzile (PT)

Telefono: 0572 930073

Fax: 0572 930073

E-mail: gruppo@gruppovaldinievole.it

Sito web: www.gruppovaldinievole.it



Cooperativa Le Terre di Don Diana Libera Terra a Caserta

Il 19 marzo 2009, in occasione del XV anniversario dell'assassinio di don Peppe Diana, è stato avviato il processo di costituzione della cooperativa dedicata al sacerdote casalese ucciso dalla camorra, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa al quale hanno aderito il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, la Prefettura di Caserta, la Regione Campania, la Provincia di Caserta, l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, i Comuni di Cancellò ed Arnone e Castel Volturno, l'Associazione Libera, l'Agenzia Cooperare con Libera Terra e infine l'Associazione Comitato don Peppe Diana.

Il 20 settembre 2010, presso la sede della Lega delle Cooperative e Mutue regionale di Napoli, si è ufficialmente costituita la Cooperativa sociale "Le Terre di don Peppe Diana – Libera Terra", la cui compagine sociale è formata da cinque persone che sono state prime selezionate tramite bando pubblico e poi hanno svolto un corso di formazione presso la sede di Erfes Campania di Napoli ed uno stage presso le sedi delle cooperative del consorzio Libera Terra dell'Alto Belice Corleonese.

La struttura di Castel Volturno confiscata al boss camorristico Zaza, nel frattempo utilizzata come bene collettivo da varie organizzazioni del mondo sindacale, imprenditoriale, economico e culturale con iniziative, eventi, sportelli informativi e campi di volontariato, è l'attuale sede legale della nascente cooperativa e sarà presto sede di un impianto di caseificio che gestiranno i soci casari, i quali in attesa del completamento di lavori di adeguamento strutturale, stanno tuttora utilizzando uno stabilimento presso l'azienda agricola sperimentale "Improsta" di Eboli, gestita dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania. Gli altri soci sono impegnati nelle lavorazioni sui terreni agricoli assegnati disseminati sui territori di cinque comuni del casertano: Castel Volturno, Cancellò ed Arnone, Pignataro Maggiore, Carinola e Teano. Le raccolte di grano e legumi porteranno a nuovi prodotti che entreranno a far parte del circuito Libera Terra, da affiancare ai Paccheri di don Peppe Diana, già presenti sul mercato. La cooperativa più in generale, contribuirà ad un processo di rasformazione che vede come volano per lo sviluppo sociale ed economico locale, l'uso sociale e produttivo dei beni confiscati alla camorra, reso possibile dalla legge 109/96 e dalle possibilità di azione che essa concede alle imprese sociali nella loro gestione.

L'obiettivo è di recuperare il patrimonio confiscato assegnato dai comuni alla Cooperativa, patrimonio costituito da terreni agricoli per lo più inutilizzati e in stato di totale abbandono per la mancanza di una gestione efficace ed economica durante la fase del sequestro e della confisca; utilizzare a fini sociali beni confiscati creando le condizioni per trattenere quanta più ricchezza possibile sul territorio e garantire così opportunità occupazionali anche volte a soggetti svantaggiati, attraverso il riutilizzo dei beni confiscati; realizzare attività volte a diffondere la cultura della legalità in un contesto territoriale difficile a causa dell'alta densità criminale; fare del bene confiscato una risorsa per lo sviluppo dell'intero circuito socio-economico realizzando processi di collaborazione che coin-



volgano i soggetti sani del territorio che condividano un'idea di qualità fondata su produzioni che siano buone, pulite e giuste, accanto all'adesione ai principi e ai valori di legalità, giustizia sociale e rispetto dell'ambiente.

L'iniziativa imprenditoriale vede i volontari impegnati nel definire le basi solide su cui far partire i processi produttivi: sul fronte caseario con l'applicazione dei metodi di lavorazione e trasformazione del latte di bufala per promuovere e valorizzare le tradizioni e i mestieri legati al settore lattiero-caseario del territorio; una vera sfida se si tiene presente che una parte prevalente dei beni confiscati nella provincia di Caserta, consultando i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, appartiene al settore lattiero-caseario, ed in particolare a caseifici ed aziende bufaline, molte delle quali attualmente inattive. La presenza della camorra in questo settore economico ha causato un "inquinamento" della filiera produttiva della mozzarella di bufala, sia in termini di qualità del prodotto (a causa dei danni ambientali), sia in termini di legalità del processo produttivo (lavoro nero, caporalato, concorrenza sleale). In particolare la filiera lattiero-casearia è stata fortemente compromessa dalle perverse dinamiche delle ecomafie che, attraverso l'inquinamento del territorio, stanno compromettendo la sicurezza alimentare del prodotto. Sul fronte agricolo con la coltivazione di svariati ettari di terreno, nel rispetto delle reali potenzialità degli



stessi, evitando sfruttamenti insostenibili ed in coerenza con un altro degli obiettivi: la scelta della conversione alle produzioni biologiche, che tenga presente da subito, nella definizione del piano colturale, una corretta rotazione delle colture nel rispetto di normative e disciplinari nazionali e standard relativi alla salubrità dei prodotti ed alla loro tracciabilità.

Non si tratta, dunque, di un'entità esclusivamente economica, ma va a toccare, in modo non marginale, anche la sfera del sociale e, non ultima, quella culturale. La cooperativa è, in sintesi, un'impresa nella quale l'importanza della persona-socio prevale su quella dell'elemento economico e in cui i soci cooperatori condividono uno stesso ideale o percorso culturale e sociale. I beni confiscati in provincia di Caserta da proprietà dei Casalesi diventano le risorse per la creazione di una fattoria sperimentale, basata su un modello ecosostenibile ed attento a preservare la qualità delle produzioni casearie tipiche della zona.

L'azienda bufalina rappresenta una delle più importanti risorse economiche in termini produttivi, perché la produzione delle mozzarelle di bufala è una peculiarità che contraddistingue fortemente questo territorio. E' per questa ragione che insediare una cooperativa sociale in questo contesto, che sappia creare reddito e dare lavoro pulito, in un luogo in cui non è affatto scontato trovare un'occupazione regolare che abbia anche una ricaduta sociale, è una grande sfida. La fattoria funzionerà come caseificio bufalino, producendo mozzarella, ricotta e formaggio destinati alla distribuzione nel mercato locale e nazionale con il marchio "Libera Terra", e in un secondo momento anche come fattoria didattica, per promuovere la tradizione e i mestieri legati alla filiera della mozzarella in una chiave di sostenibilità ambientale e di affermazione dei principi di giustizia sociale. Per lanciare un messaggio forte proprio da una delle regioni maggiormente flagellate dai reati di natura ambien-

tale, la struttura sarà alimentata da energie prodotte attraverso il recupero di biogas e da pannelli fotovoltaici. Il sistema integrato della fattoria sarà poi completato attraverso la coltivazione di foraggio per l'alimentazione del bestiame e di grano duro destinato alla trasformazione, entrambi biologici.

In provincia di Caserta, grazie ad una rete di cooperative sociali, sono nati percorsi di inclusione sociale e di lavoro, recuperando le terre che la camorra con "il sangue dei morti ammazzati" aveva usurpato al territorio, rubando risorse, dignità e diritti alla gente. Quei patrimoni, un tempo simboli del potere dei camorristi sui territori da loro dominati, stanno diventando risorse per la costruzione di capitale sociale e di senso civile. Promuovere le Terre di don Pepe Diana è sostenere un intero territorio nell'impegno faticoso di un cambiamento possibile che utilizzando e valorizzando le capacità, i talenti e le sensibilità in loco e collegandoli stabilmente con le forze sane, nazionali ed internazionali, può generare il riscatto culturale, sociale ed economico di un territorio che non vuole essere identificato come la terra di camorra. La cooperativa "Le Terre di Don Pepe Diana" incarna il sogno del sacerdote ucciso perché, per amore del suo popolo, non aveva taciuto di fronte alla barbarie della criminalità organizzata e sarà un simbolo e una risorsa tangibile nella costruzione di un modello di comunità afrancata dalla camorra.

Coordinatore: Valerio Taglione
Comitato Don Pepe Diana c/o Libera Caserta
Indirizzo: Corso Umberto I, 153 – 81033 Casal di Principe
Telefono: 081 8167001
E-mail: caserta@libera.it
Sito web: www.libera.it

Cooperativa Sociale L'Arcobaleno di Lecco

L'Arcobaleno, cooperativa sociale di tipo A promossa nell'ambito delle attività della Fondazione Caritas Ambrosiana, è una realtà composta da 80 soci che opera nella Provincia di Lecco.

Attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi la cooperativa persegue l'interesse generale della comunità la promozione umana e sociale in vista dello sviluppo integrale dell'individuo, ma anche l'integrazione e la cura di soggetti in difficoltà, emarginati o a rischio di emarginazione e di devianza.

All'interno del comune di Galbiate, L'Arcobaleno gestisce, dal 29 maggio 2004, un Centro Diurno Integrato per anziani denominato "Le Querce di Mamre", accreditato dalla Regione Lombardia. Inizialmente l'edificio era stato sequestrato il 19 novembre 1994 e confiscato il 16 aprile 1996 ed era stato destinato come bene da adibire ad uso sociale dal 13 marzo 1998. Si trattava una villetta su tre piani (300 mq) comprensiva di un terreno circostante (900 mq) e utilizzata come residenza privata da parte di un parente affiliato alla n'drangheta.

Il progetto di ristrutturazione dell'immobile, l'analisi del bisogno del territorio e la ricerca di risorse economiche sono avvenute nel corso del tempo; ciò che costituiva il "bunker", uno spazio interrato e nascosto alla vista di tutti, oggi rappresenta il primo luogo di accoglienza degli ospiti, nonché l'area più vissuta della struttura: un messaggio forte che arriva immediatamente a quanti entrano in contatto con un bene restituito alla società.

In questi sei anni di attività, il CDI ha accolto ospiti provenienti dal territorio di Galbiate e dai comuni limitrofi, strutturandosi e manifestandosi come risorsa importante ed efficace nel rispondere ai bisogni dell'anziano e della sua famiglia.

L'intervento del servizio è finalizzato al benessere della persona e alla promozione di una migliore qualità nella conduzione della giornata. La stimolazione e la relazione sono i principi fondamentali all'insegna dei quali viene modulato ogni momento ed ogni attività all'interno del Centro.

L'attenzione degli operatori inoltre è rivolta all'anziano, al quale è dedicato l'intervento, ma è sempre e strettamente legata alle esigenze della famiglia dell'ospite, con l'obiettivo di accompagnare i parenti nel farsi carico del familiare e sostenerli nelle fatiche che questo comporta. In questo senso i valori dell'accoglienza e della cura della persona, fondamentali in ogni aspetto del nostro lavoro, abbracciano non solo l'ospite, ma anche il contesto in cui quest'ultimo è inserito.

Per fornire qualche dato: rispetto agli ospiti che dall'apertura del centro ad oggi hanno frequentato il CDI, il numero è di 133 persone. Il numero di coloro che hanno preso contatti con il Centro senza però procedere nel percorso di inserimento sono state 65. Il che significa che il totale delle persone raggiunte dal nostro servizio, calcolando anche il nucleo familiare di provenienza degli ospiti arriviamo a 600 persone come media. Tutti coloro che si avvicinano o prendono contatto con il Centro Diurno Integrato sono informati della sua peculiare storia. Il CDI, nel corso degli anni è stato oggetto di interesse da parte dei mezzi di comunicazione di massa, che hanno voluto divulgare e rendere noto come un bene confiscato alla criminalità organizzata, potesse essere destinato ad un utilizzo per il beneficio della collettività e potesse essere indicato come esempio di buona riuscita dell'intervento. Sono stati

realizzati servizi per programmi come "A sua immagine" (RAI1), "TG3 Linea Notte" (RAI3), "Cominciamo bene" (RAI3) e "Falò", un programma di TSI (Televisione Svizzera Italiana). È stato poi richiesto l'intervento di un esponente della cooperativa nel programma "L'infedele" (La7), in seguito all'uscita del libro "Metastasi" di pochi mesi fa. Rispetto alla carta stampata, sono state rilasciate interviste, oltre che per i quotidiani locali, per giornali quali "Il sole 24 ore" e "The Financial Time". All'interno di un discorso di promozione e sensibilizzazione, si è intrapreso un percorso di collaborazione con l'Associazione Libera, che a breve sfocerà nella costituzione del gruppo di Libera sul territorio della provincia di Lecco. Un primo evento importante rivolto a tutta la cittadinanza è avvenuto nel mese di Luglio 2010 nel quale abbiamo ospitato una tappa del cinema itinerante "Libero Cinema in Libera Terra" con il contributo dell'Associazione Cinemovel, nei beni confiscati alle mafie. La positività dell'esperienza è stata tale, in termini di riconoscimento da parte del territorio e partecipazione (almeno 150 persone) da indurre chi è stato coinvolto di continuare questa importante collaborazione, che si svilupperà nel corso del prossimo anno.

Presidente: Renato Angelo Ferrario

Indirizzo sede operativa: Via Mascari, 1 – 23900 Lecco

Telefono: 0341 350838

Fax: 0341 351318

Cell. 335.5328300

E-mail: info@larcobaleno.coop; r.ferrario@larcobaleno.coop

Sito web: www.larcobaleno.coop



La Casa della Pace e della Nonviolenza a Castellammare di Stabia

La Casa della Pace e della Nonviolenza (CPN) è un'associazione con finalità di promozione sociale, impegnata nel contrasto all'esclusione della violenza individuale e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale e internazionale. In particolare promuove l'accoglienza e l'integrazione di profughi e immigrati, mirando al superamento di ogni forma di esclusione e discriminazione basata su motivi di razza, sesso, opinioni politiche, credo religioso o appartenenza ad un determinato gruppo etnico, sociale o culturale. La Casa nasce nel 2003, sull'onda di quella splendida campagna che fu "Bandiere di Pace da tutti i Balconi" e che la vide protagonista a Castellammare con la diffusione di oltre 1500 bandiere. La filosofia della Casa, costituita da 8 soci fondatori, 5 ordinari, 26 volontari (di cui 11 migranti), si fonda sul ripudio di ogni forma di razzismo e sul sostegno a favore della costruzione di una società multiculturale basata sul riconoscimento e sulla valorizzazione delle differenze esistenti tra le persone e tra i popoli; la Casa a fatto del diritto alla libera circolazione delle genti, del diritto alla ricerca di una vita migliore per tutti e dovunque il suo principale impegno.

Nel 2007 l'associazione vince un bando pubblico per l'assegnazione di un appartamento di 167 mq su due livelli confiscato il 13 febbraio 1997 a Castellammare di Stabia (NA), presentando un progetto per la creazione di una casa alloggio per migranti denominata "Asharam Santa Caterina", nel quartiere degradato del centro storico, appunto Santa Caterina. A partire dall'agosto 2007 la struttura, pur ancor priva delle necessarie autorizzazioni e dei lavori di ristrutturazione necessari per il suo funzionamento completo, viene utilizzata parzialmente per ospitare alcuni cittadini migranti per brevi periodi, nonché un gruppo di giovani volontari della IAP, associazione internazionale che organizza campi di lavoro di utilità sociale. Questo gruppo di giovani lavora (pur su scala ridotta per mancanza delle necessarie autorizzazioni) per ripristinare le condizioni di vivibilità dei locali.

Nonostante la situazione diverse realtà associative del territorio (il Centro Promozione Sviluppo, il Banco Alimentare della Caritas, alcune parrocchie cittadine), nonché gruppi di associazioni costituitesi in ATS (Centro di Cittadinanza, ATS Sportello Donna: Dà, Castellammare Amica delle Donne) guardano con interesse all'esperienza della Casa della Pace e della Nonviolenza e alle prime attività messe in campo, offrendo la propria disponibilità a lavorare in sinergia. Inoltre un cartello di associazioni, cooperative sociali e realtà istituzionali (Ambito 14, Terme di Stabia e alcune scuole della zona) partecipa ad un bando della Regione Campania, co-progettando attività di inclusione sociale da svolgersi all'interno del bene confiscato, con programmazioni condivise. Una volta superate le difficoltà nel reperimento dei fondi necessari (con il solo autofinanziamento e lavoro volontario, e nessun finanziamento pubblico nonostante le numerose richieste) e le strettoie burocratiche, la struttura viene dotata di 4 bagni, sedie, tavoli, letti, armadi telefono, internet e finalmente inaugurata il 4 dicembre 2008.

Oggi l'Asharam dispone di 11 posti letto e 5 postazioni internet e

costituisce già un punto di riferimento e aggregazione per molti migranti. Un luogo volto a favorire integrazione e iniziative congiunte con gli abitanti dei quartieri periferici, che ha già portato a risultati tangibili, come la costituzione di realtà cooperative in grado di generare opportunità di lavoro. Attualmente sono infatti in fase di costituzione una cooperativa di pulizie specializzata nel lavoro notturno in strutture commerciali e pulizie straordinarie, una di sartoria specializzata nel recupero e nel riciclo di abiti, una di facchinaggio specializzata anche nel caricamento scaffali in strutture commerciali, un'altra per la gestione di corsi di italiano per migranti (che mira alla costituzione di una vera e propria scuola sociale autorizzata e abilitata al rilascio di attestati legalmente riconosciuti) e un'ultima che al contempo gestisce l'Asharam e il punto di ascolto-sportello informativo per migranti già in funzione dal 2004.

Il forte rapporto con la comunità Bulgara (La Casa ospita da anni l'associazione della comunità Bulgara "Unità" e sta promuovendo la nascita di altri punti di aggregazione con altre comunità di migranti) ha portato, in accordo con il Consolato Bulgaro, il 5 Luglio 2009 alla costituzione presso la Casa stessa di uno dei tre seggi elettorali in Italia per le elezioni Nazionali Bulgare, gestito dagli stessi addetti del consolato.

Dal 2004 la Casa della Pace e della Nonviolenza è presente al World Social Forum, Mumbai 2004, Porto Alegre 2005, Belem 2009, Dakar 2010, con un proprio stand, in sostegno alla eroica lotta Nonviolenta di Aung San Suu Kyi e del Popolo Birmano, alla diffusione della Nonviolenza come unico metodo nella risoluzione dei conflitti, alla Legalità e al diritto dei Popoli alla Migrazione. La CPN in questi anni ha tenuto presso l'Asharam diversi incontri con scuole stabiesi e campane, con gruppi Scout e con associazioni; ha tenuto numerosi incontri pubblici e convegni sui temi della Nonviolenza, della solidarietà ai popoli della Birmania e del Tibet, della Legalità e del contrasto alla violenza, dell'Immigrazione intesa come risorsa, con Politici, Magistrati, Forze dell'Ordine, Familiari di vittime di mafia e cittadini. Le attività della CPN sono rese possibili attraverso il volontariato e la raccolta di fondi da iniziative di autofinanziamento e promosse soprattutto con la autoproduzione e distribuzione di pins, stampa di magliette, borse, ecc., sui temi della Nonviolenza, della Pace, della Libertà, della Democrazia e della Solidarietà. La CPN è dal 2008 presidio di LIBERA a Castellammare di Stabia

Presidente: Maurizio Somma

Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele, 118 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Sede Operativa: c/o Asharam Santa Caterina, via Santa Caterina 11 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Telefono: 081 0601062 - Fax: 081 0601062

E-mail: casa@nonviolenza.it - asharam@asharam.it

Sito web: www.nonviolenza.it - www.asharam.it

Associazione Affari Puliti di Campolongo Maggiore



L'Associazione Affari Puliti si è costituita il 26 giugno 2008 sotto la spinta dell'Amministrazione comunale e con l'apporto delle associazioni di volontariato del territorio di Campolongo Maggiore (VE). L'obiettivo che intende perseguire è lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore dei servizi, attraverso il sostegno dell'iniziativa individuale, dalla valutazione dei progetti presentati dai giovani, all'affiancamento tecnico nella fase di avvio, al supporto logistico, con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati e all'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

È ad Affari Puliti che sarà quindi demandata la gestione, all'interno di un bene confiscato, di un incubatore per attività produttive, professionali e culturali promosse da soggetti del territorio, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, che potranno avere a disposizione uno spazio comune per il tempo necessario ad avviarne l'attività (tre anni rinnovabili), a fronte di un piccolo contributo per le spese generali di gestione.

La struttura individuata è una villa appartenuta, come suggerisce il nome con cui è comunemente conosciuta nella zona, al capo della Mala del Brenta, un'organizzazione criminale attiva tra l'inizio degli anni '80 e la metà del decennio successivo. Un sodalizio criminale che attraverso rapine, sequestri di persona, gestione di bische clandestine, commercio di stupefacenti e traffici illegali con la Ex-Jugoslavia aveva saputo imporre la propria egemonia nei territori del Nord-est.

La villa, costituita da 290 mq di spazi al coperto e di 1.800 di verde circostante, è stata sequestrata l'1 dicembre 1995, confiscata il 18 febbraio 1998 e raggiunta da decreto di destinazione il 2 agosto 1999. A partire dal 2000 e sino alla costituzione di Affari Puliti, è stata gestita direttamente dal Comune di Campolongo Maggiore in parte per la realizzazione di attività di doposcuola e laboratori in favore di minori a rischio, in parte come centro anziani.

Nella fase preliminare l'associazione ha cercato, e in parte ottenuto, le adesioni di enti pubblici territoriali e associazioni professionali e di categoria, per arrivare a stipulare con l'Amministrazione comunale una convenzione per la gestione dell'immobile e pubblicare il bando per l'assegnazione di 5 uffici a giovani imprenditori del territorio.

Hanno aderito al progetto l'Amministrazione provinciale di Venezia e quella di Padova, il Comune di Piove di Sacco, l'Associazione Artigiani di Dolo, la Confindustria di Venezia e numerose realtà di volontariato locali. Grazie al sostegno economico garantito dall'Amministrazione comunale è stato possibile affrontare i lavori di adattamento di un edificio nato come alloggio a incubatore di imprese. Un appoggio evidente anche nell'investimento di personale prima per far nascere, poi per promuovere l'associazione presso gli altri enti pubblici.

Nell'immobile, attualmente, è aperto uno sportello di Affari Puliti per tre mattine alla settimana; per altre due mattine è aperto invece quello dell'Associazione Artigiani di Dolo e in futuro si prevede di aprire per tre volte a settimana, con i medesimi orari, uno Sportello Integrato per l'Occupazione, in convenzione con la Provincia di Venezia. Nel gennaio del 2009 è stato pubblicato il bando per la selezione dei giovani imprenditori che al momento stanno utilizzando gli spazi adibiti a uffici. A beneficiare del supporto informativo, tecnico e legale fornito dall'incubatore sono anche diverse imprese esterne che, pur non appoggiandosi direttamente alla struttura, hanno allacciato rapporti di collaborazione con Affari Puliti.

Presidente: Giovanni Ravarro
Indirizzo: Via Enrico Fermi, 3
30010 Campolongo Maggiore (VE)
E-mail: info@affaripuliti.org - Sito web: www.affaripuliti.org

La riforma in merito alla normativa di sequestri e confische patrimoniali

Andrea Dara

Il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2010, n. 50 (Cfr. Alleg. 1), è intervenuto significativamente sulla materia dell'amministrazione e della destinazione dei beni sequestrati e confiscati, che assume un ruolo determinante per realizzare il fine ultimo perseguito dalla normativa sulle misure patrimoniali antimafia, le quali – come è stato evidenziato ripetutamente dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità – mirano “a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali” (Corte Cost., 30 settembre 1996 n. 335; Cass. Sez. II 21 marzo 1997 n. 12541, Nobile ed altri, in Cass. Pen. 1997, 3170; Cass. Sez. I, 15 giugno 2005 n. 27433, Libri, Rv. 231755).

E' questa la ratio che ha giustificato, nelle previsioni legislative e nell'esperienza giudiziaria, il progressivo affermarsi del principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e le misure patrimoniali (con la conseguente applicabilità di queste ultime anche nei casi di decesso dell'indiziato e di cessazione della sua pericolosità sociale individuale), come pure il passaggio da un modello di amministrazione statica (finalizzata essenzialmente alla conservazione dei beni) ad uno di amministrazione dinamica, che mira a mantenere sul mercato le aziende sequestrate.

Nel campo della destinazione dei beni confiscati, con la L. 7 marzo 1996, n. 109 (Cfr. Alleg. 2), è stata introdotta una normativa unica nel suo genere nel panorama internazionale, finalizzata alla restituzione alla collettività dei patrimoni delle organizzazioni criminali attraverso il loro riutilizzo sociale, produttivo e pubblico.

Si è trattato di una scelta di fondamentale importanza non solo sul piano dell'azione di contrasto nei confronti del sistema di potere e degli strumenti di condizionamento propri delle organizzazioni criminali, ma anche su quelli dello sviluppo dell'economia di vaste zone del territorio nazionale (con la eliminazione di pesanti fattori inquinanti), e del rafforzamento del consenso dei cittadini alla legalità.

Tuttavia, secondo molti osservatori, la L. 7 marzo 1996, n. 109 non è apparsa sufficiente a risolvere le molteplici problematiche sottese alla gestione, alla destinazione e all'utilizzo dei beni confiscati alle mafie: la estrema lunghezza dei tempi intercorrenti tra la confisca definitiva ed il provvedimento di destinazione, il conseguente degrado dei patrimoni, la perdita di competitività ed il frequente rischio di fallimento delle imprese sottoposte a sequestro (con le evidenti ricadute sui livelli occupazionali e sulla legittimazione sociale dell'intervento giudiziario), il diseguale livello di professionalità degli amministratori giudiziari operanti nei diversi distretti. Si è quindi segnalata la mancanza di “una cabina di regia nazionale che orienti l'azione delle istituzioni verso l'utilizzo effet-

tivo del bene”. Era, così, emersa una esigenza di gestione unitaria e coordinata dei beni sequestrati, da assicurare attraverso la istituzione di un organo di raccordo e di coordinamento.

Nella relazione al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 4 febbraio 2010, n. 4 si sottolinea che con la riforma si persegue l'intento di soddisfare la “prioritaria esigenza di rendere rapido ed effettivo l'utilizzo dei patrimoni per finalità istituzionali e sociali”.

Il nuovo intervento legislativo muove dalla consapevolezza che “il vigente assetto normativo e l'eccezionale incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro e alla confisca di beni sottratti alle associazioni mafiose evidenziano una duplice urgenza: da un lato, quella di approntare uno strumento straordinario che assicuri una migliore amministrazione dei beni sottoposti a sequestro per effetto delle nuove politiche di aggressione ai patrimoni mafiosi e, dall'altro, quello di consentire la più rapida ed efficace allocazione e destinazione dei beni confiscati, devoluti al patrimonio dello Stato”.

Alla base della riforma vi è dunque un giudizio negativo sul sistema previgente, ritenuto <<assolutamente inadeguato a fronteggiare l'emergenza gestionale da cui deriva una grave “asimmetria” tra l'imponente sforzo investigativo e gli strumenti normativi e organizzativi attualmente a disposizione>>.

Le linee-guida del nuovo intervento legislativo sono essenzialmente tre:

- a) si è prevista l'istituzione di un nuovo organismo - l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – cui vengono attribuiti compiti di particolare importanza in settori che precedentemente erano di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e dei prefetti;
- b) si è mirato ad assicurare l'unitarietà degli interventi e a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, con immediatezza rispetto al provvedimento definitivo di confisca;
- c) si è inteso perfezionare la tutela dei terzi titolari di diritti reati nel procedimento di prevenzione.

Le significative e non compiutamente risolte tematiche correlate ai precedenti punti b) e c) sono state ampliate e regolate nell'ambito del Disegno di Legge n° 2226 approvato dalla Camera dei Deputati il 27.05.2010 ed intestato “Piano Straordinario contro le Mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (Cfr. Alleg. 3).

Di particolare rilevanza in questo senso l'art. 1 co. 2 lett. A); co. 3 lett. A, n° 8 e 9; lett. B; lett. C; lett. D; lett. E, f, g, h ed I i cui



contenuti verranno ripresi nel capitolo quinto del presente elaborato.

La disciplina dettata contenuta dalla Legge 50/2010 in questa sede in esame ed i suoi rilevanti contenuti modificativi degli artt. 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies, 2-duodecies della L. 31 maggio 1965, n. 575, in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione, trova diretta e integrale applicazione, in virtù del richiamo contenuto nel comma 4-bis dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (come modificato dall'art. 5 del decreto legge n. 4 del 2010 conv. nella legge n. 50 del 2010), anche ai casi di sequestro e confisca ordinati nei procedimenti penali relativi a delitti rientranti nella competenza della Direzione Distrettuale Antimafia secondo il disposto dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.. Se si tratta di tali reati, resta indifferente la natura della misura patrimoniale applicata: potrà trattarsi del sequestro preventivo e della confisca disposti ai sensi dei primi quattro commi dello stesso art. 12-sexies, ma anche di ogni altra tipologia di sequestro o di confisca (ad esempio, fondata sulla specifica previsione contenuta nel penultimo comma dell'art. 416-bis c.p.). In tutte queste ipotesi, l'Agenzia coadiuverà l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministrerà i beni.

Diversa è, invece, la regolamentazione stabilita per il caso in cui il sequestro e la confisca siano stati ordinati ai sensi dei primi quattro commi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ma in procedimenti penali relativi a reati non rientranti nella competenza della

Direzione Distrettuale Antimafia: in tale ipotesi, le disposizioni contenute nella Legge 50/2010, in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione, si applicheranno solo "in quanto compatibili"; il Tribunale nomina un amministratore, e l'Agenzia non assume comunque i compiti sopra menzionati come previsto dallo stesso comma 4-bis dell'art. 12-sexies, il quale – tra l'altro - stabilisce che "restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno".

In forza della disciplina intertemporale prevista dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 50 del 2010, la previgente regolamentazione in tema di amministrazione dei beni continuerà a trovare applicazione, sia nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, sia nell'ambito dei procedimenti penali per reati rientranti nella competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, in due diverse ipotesi:

a) in via generale, fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma, dovranno essere emanati per assicurare la organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia (per tale periodo, resteranno soggetti al "vecchio" sistema di amministrazione tutti i beni sequestrati o confiscati. La nuova disciplina, dunque, si applicherà con riferimento ai beni sequestrati, in procedimenti penali (per reati di competenza della DDA) o di prevenzione antimafia, dopo l'entrata in vigore dell'ultimo dei richiamati regolamenti.

b) anche successivamente alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, per i soli beni sottoposti a sequestro in procedimenti che siano pendenti alla stessa data.

L'Agenzia per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati

Con il recente intervento normativo è stato istituito (art. 1 co. 1) un nuovo organismo, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia organizzativa e contabile.

Si tratta di un ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministro dell'interno ed al controllo della Corte dei Conti (art. 1, co. 3 bis), con sede principale a Reggio Calabria (art. 1 co. 2).

I suoi principali organi, che restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta, sono:

- il Direttore, che è scelto tra i prefetti ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa sull'Alto Commissariato Antimafia; a decorrere da tale nomina, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, e vengono trasferite all'Agenzia le funzioni e le risorse strumentali, finanziarie e umane già attribuite al Commissario (artt. 2 e 7);

- il Consiglio Direttivo, presieduto dal Direttore e composto da altri quattro membri: un rappresentante del Ministero dell'interno, un magistrato designato dal Ministro della giustizia, un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia, ed il Direttore dell'Agenzia del demanio o un suo delegato; essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno; tale composizione mista, caratterizzata da una compresenza di magistrati e di soggetti appartenenti ad apparati governativi, ha indotto la dottrina a ravvisare nell'Agenzia un nuovo modello organizzativo di cooperazione interistituzionale, con funzioni decisorie, per il contrasto ai patrimoni di mafia.

- il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

A norma dell'art. 1 co. 3 della legge, all'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

b) coadiuvare l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) coadiuvare l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati (anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7

agosto 1992, n. 356) nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; amministrare tali beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;

d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;

e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati (anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

Nel definire l'ambito dei procedimenti penali rispetto ai quali l'Agenzia è chiamata ad esplicare le proprie funzioni – inizialmente di coadiuvare l'Autorità giudiziaria nell'amministrazione dei beni, e in seguito di amministrare gli stessi – il testo della normativa opera un esplicito ed esclusivo riferimento alla tipologia dei reati, che devono rientrare nella competenza della Direzione Distrettuale Antimafia ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; è, invece, indifferente la natura del sequestro cui sono stati assoggettati i beni, che può quindi essere stato disposto ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come pure di altre disposizioni.

L'acquisizione, da parte dell'Agenzia, degli elementi informativi sullo stato dei procedimenti di prevenzione e penali, e dei dati d'interesse relativi ai beni sequestrati e confiscati, con le conseguenti analisi, è finalizzata ad assicurare la progressiva programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni in vista della confisca.

Si è altresì previsto che l'Agenzia (art. 1 co. 3 bis) è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Con riguardo alle modalità di svolgimento dei compiti affidati al nuovo organismo, l'art. 3 co. 2 stabilisce che l'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva ed adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575. Si prevede altresì che l'Agenzia possa adottare, con delibera del Consiglio direttivo, i provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione dei beni, secondo le modalità previste dalla legge n. 575 del 1965, in presenza di due situazioni:

- quando ricorrono le ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza; ovvero
- quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inu-

tilizzabile, non destinabile o non alienabile.

Quanto alla ripartizione delle attribuzioni tra i diversi organi, l'art. 3 co. 1 prevede che il Direttore dell'Agenzia:

- a) assume la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza;
- c) convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute;
- d) provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- e) riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (che stabilisce che il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, i dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, e i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati).

Sempre l'art. 3 al comma 4 individua le materie di competenza del Consiglio direttivo, stabilendo che con le delibere adottate da tale organo l'Agenzia:

- a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

- b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;
- c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
- d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
- e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
- g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate, nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
- h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del decreto legge;
- i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;
- j) adotta un regolamento di organizzazione interna.

Ai sensi dell'art. 3, co. 5 è previsto l'intervento di soggetti esterni all'Agenzia alle riunioni del Consiglio direttivo: ad esse, infatti, possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti ed associazioni di volta in volta interessati, e l'autorità giudiziaria.

Quanto ai rapporti con altre autorità amministrative, il comma 3 dell'art. 3 dispone che l'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confi-



scati anche in via non definitiva, può avvalersi delle Prefetture territorialmente competenti. In dottrina si è osservato che in tal modo le Prefetture assumono il ruolo di "articolarioni territoriali" dell'Agencia.

In questi casi i Prefetti costituiscono un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni. Si tratta, secondo la dottrina, di una previsione volta a creare "un luogo istituzionale di consultazione e di raccordo tra le diverse esigenze del territorio in vista della destinazione dei beni al soddisfacimento di quelle priorità che dovrebbero emergere dal ponderato confronto tra le diverse istanze rappresentate".

- ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA -

Per assicurare la organizzazione e il funzionamento dell'Agencia, l'art. 4 prevede la emanazione, entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto legge, di uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Con questi atti normativi secondari dovranno essere disciplinati:

- a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agencia;
- b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agencia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
- c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agencia nonché le modalità delle comunicazioni, da

effettuarsi per via telematica, tra l'Agencia e l'autorità giudiziaria.

L'art. 4 co. 2 prevede, inoltre, la stipula di una apposita convenzione non onerosa per la disciplina dei rapporti tra la nuova Agencia e l'Agencia del demanio ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati; tale convenzione deve avere ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agencia del demanio.

Si è stabilito, inoltre, che l'Agencia, per l'assolvimento dei suoi compiti, potrà avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose così l'art. 4 comma 3, che colloca cronologicamente tale possibilità nel periodo successivo all'emanazione dell'ultimo dei regolamenti previsti dalla medesima norma.

In dottrina si è quindi rilevato che l'Agencia nazionale è concepita come un "ente a struttura leggera", che:

- si avvale delle Prefetture territorialmente competenti per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
- si avvale dell'Agencia del Demanio per l'amministrazione e la custodia dei beni confiscati;
- può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici per l'assolvimento dei suoi compiti;
- può nominare commissari ad acta per l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati.

Tale valutazione è confermata da altre tre disposizioni:

- la norma secondo cui, per l'amministrazione giudiziaria dei beni confiscati in primo grado nel procedimento di prevenzione, l'Agencia può avvalersi di coadiutori (art. 2-sexies comma 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'art. 5 del decreto legge);
- la norma che stabilisce che, nella fase di prima applicazione della riforma, "la dotazione organica dell'Agencia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità" (art. 7 comma 1);
- la disposizione che prevede che l'Agencia possa avvalersi di esperti e collaboratori esterni (art.7 comma 2).

E' chiaro che, in presenza di una dotazione organica così limitata, la enorme mole dei compiti affidati all'Agencia potrà essere espletata soltanto con il ricorso ad altre autorità amministrative ovvero a coadiutori, esperti e collaboratori esterni e che, per questi motivi, sono ampie e motivate le riserve in ordine ai risultati del coordinamento tra le numerose Amministrazioni coinvolte e la correlata tempestività ed efficacia/efficienza degli interventi che si renderanno necessari sulla scorta dei compiti attribuiti, ivi compreso il trasferimento delle competenze fino ad ora svolte dall'Agencia del Demanio.

L'art. 8 del decreto legge attribuisce infra la rappresentanza in giudizio dell'Agencia all'Avvocatura dello Stato, mentre il successivo art. 9 prevede il foro esclusivo del TAR del Lazio per tutte le controversie (comprese quelle cautelari) attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione della legge (si tratta, in particolare, delle cause relative alla destinazione dei beni da parte dell'Agencia). Per questi processi è prevista la domiciliazione dell'Agencia presso l'Avvocatura generale dello Stato.



Le nuove disposizioni sull'amministrazione dei beni

L'articolo 5 della Legge 50/2010 novella gli articoli dal 2 – sexies al 2 – duodecies della Legge n. 565 del 1975, relativi al sequestro ed alla confisca antimafia nonché l'articolo 12 – sexies del decreto legge n. 306 del 1992 (convertito dalla Legge n. 356 del 1992) che disciplina specifiche ipotesi di confisca penale obbligatoria.

A tale scopo, sono state modificate, con l'art. 5 del testo normativo, diverse disposizioni ricomprese nelle leggi che disciplinano le misure di prevenzione antimafia e la confisca "estesa" applicata nel processo penale ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett.a..

Le principali previsioni introdotte nel testo dell'art. 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in tema di amministrazione dei beni sequestrati, o confiscati in via non definitiva, nel procedimento di prevenzione, sono le seguenti:

- il comma primo stabilisce – diversamente da quanto era stato disposto con l'originaria formulazione del decreto legge che, con il provvedimento con il quale dispone il sequestro di prevenzione, il tribunale nomina il giudice delegato ed un amministratore giudiziario (come disponeva la norma previgente);

- il comma secondo dispone che "l'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari", istituito con il decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14, ed attribuisce all'Agenzia il compito di promuovere "le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia".

- il comma terzo individua le condizioni ostative alla nomina di un soggetto quale amministratore, prevedendo che "non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione"; si aggiunge che "le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario";

- il comma quarto detta una disciplina corrispondente al previgente comma secondo della norma, secondo cui il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nella legge fallimentare, e precisamente nell'art. 47 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in tema di sussidio alimentare e abitazione nella casa di proprietà del soggetto, quando ricorrano le condizioni previste da quest'ultima disposizione;

- sempre il comma quarto, in conformità al previgente

comma secondo, dispone che il giudice delegato può autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite;

- il comma quinto disciplina il ruolo ed i poteri attribuiti all'Agenzia nel procedimento di prevenzione di primo grado; precisamente, si stabilisce che "fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato"; a tal fine l'Agenzia dispone di due poteri di impulso: quello di proporre al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione; e quello di chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possano recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene;

- per rendere possibile l'esercizio dei predetti poteri di impulso, il comma sesto dispone che all'Agenzia devono essere comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria;

- ben più incisivo è il ruolo assegnato all'Agenzia dopo il decreto di confisca di primo grado: una volta emesso tale provvedimento, secondo il disposto dall'art. 5 del comma settimo, "l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori"; nel caso di nomina del coadiutore, l'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico, il quale ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente; al fine di assicurare le continuità della gestione, si prevede che l'incarico di coadiutore possa essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale; in tal caso, egli continua nell'espletamento del compito già intrapreso; invece, nel caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies della L. n. 575 del 1965 (relativi alle spese e al compenso) ed all'approvazione di un conto provvisorio; si stabilisce, poi, che l'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario;

Si è dunque introdotto un regime differenziato in virtù del quale:

- per quanto riguarda i procedimenti di prevenzione, l'amministrazione e la custodia dei beni sequestrati sono conservate all'amministratore, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. In tale fase, l'Agenzia si limita a coadiuvare l'autorità giudiziaria. Dal momento in cui viene adottato un provvedimento di confisca, anche non definitivo, l'amministrazione



passa invece all'Agenzia, che dovrà occuparsi anche della destinazione del bene.

- per quanto riguarda i procedimenti penali per i delitti di criminalità organizzata, l'autorità giudiziaria conserva l'amministrazione e la custodia dei beni sequestrati fino alla conclusione dell'udienza preliminare. A decorrere da quel momento, l'amministrazione passa all'Agenzia, così come spettano all'Agenzia i compiti di amministrazione e destinazione dei beni confiscati.

- il comma ottavo dell'art. 5 della Legge 50/2010 detta una disciplina di ordine generale sul ruolo dell'amministratore, stabilendo che "l'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria", ed esplicitando che "l'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi";

- come si è anticipato, il nono comma dispone che "entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento";

IL SEQUESTRO DI AZIENDE

una particolare regolamentazione è dettata per il caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende; con riferimento a tale ipotesi, il comma decimo stabilisce che il tribunale nomina un amministra-

tore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari; l'amministratore, a sua volta, deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale; il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa;

Il comma undicesimo prevede che l'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, debba presentare relazioni periodiche sull'amministrazione, e debba trasmetterle anche all'Agenzia; tale norma appare applicabile solo al sequestro di aziende, come si evince dalla sedes materiae e dalla presenza (altrimenti superflua) di un'analogha disposizione di portata generale nel successivo art. 2-septies, comma secondo, della L. n. 575 del 1965;

Sempre con riferimento al caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il comma dodicesimo stabilisce che "l'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda", e che "il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione";

Il comma tredicesimo rinvia per la gestione dell'azienda alle disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili;

Il comma quattordicesimo prevede che "le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione";

Infine, il comma quindicesimo prevede "l'estinzione per confusione" ai sensi dell'art. 1253 del cod. civ. dei crediti erariali (non anche dei debiti erariali) nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati.

Di notevole rilevanza sono pure le innovazioni introdotte Dall'art. 5 co. 1 lett. B nel testo dell'art. 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in tema di amministrazione dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione. In particolare:

- la nuova formulazione al n° 1 stabilisce che "l'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato", e soggiunge che "nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo"; alla disciplina già prevista per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione da parte dell'amministratore giudiziario, tenuto a richiedere la "autorizzazione scritta del giudice delegato", è venuta così ad affiancarsi la disposizione che impone all'Agenzia di domandare al giudice delegato il rilascio del nulla osta per il compimento dei medesimi atti quando assume le funzioni di amministrazione dei beni; deve ritenersi, comunque, che, in tal caso, la sostituzione del "nulla osta" alla "autorizzazione" non si traduca in una diversa natura o incidenza del controllo rimesso al giudice delegato; rappresenti semplicemente un adeguamento terminologico reso necessario dalla circostanza che il provvedimento autorizzativo viene adesso ad inquadrarsi non più nei rapporti tra il giudice e un suo organo ausiliario (quale l'amministratore), ma nelle relazioni tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa;

- il nuovo testo al n° 2 detta una disciplina corrispondente a quella previgente in materia di obblighi di informazione e collaborazione gravanti sull'amministratore giudiziario, includendo però anche l'Agenzia (oltre al giudice delegato) tra i destinatari delle relazioni che l'amministratore deve presentare (la relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati, da redigere entro un mese dalla nomina; nonché quelle successive sull'amministrazione, da presentare con la frequenza stabilita dal giudice);

- la nuova formulazione ai numeri tre e quattro presenta un contenuto analogo a quello dei corrispondenti commi della pre-

vigente disposizione, in tema di diligenza, revoca e trattamento di trasferta dell'amministratore; la sola differenza consiste nella attribuzione anche all'Agenzia del potere di proposta della revoca dell'amministratore.

Attraverso alcune modificazioni introdotte dall'art. 5 co. 1 lett. B nel testo dell'art. 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in tema di rimborso delle spese e di liquidazione del compenso per l'amministrazione dei beni sequestrati, la legge ha equiparato l'Agenzia all'Amministratore giudiziario sotto quattro profili:

- il compito di sostenere le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni, prelevandole dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento (n° 1)
- il diritto al pagamento dei compensi (n° 3) e le modalità della sua liquidazione (n° 4);
- il diritto a ricevere la comunicazione dei provvedimenti di liquidazione o di rimborso (che sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica (n° 6);
- il potere di proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso (n° 7).

Le ulteriori innovazioni inserite nell'art. 2-octies riguardano:

- la possibilità di prelevare il denaro occorrente per le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni, non solo dalle somme riscosse a qualunque titolo, ma anche da quelle sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento (n° 2);
- la fissazione di un termine ordinatorio di quindici giorni (decorrenti dal ricevimento del ricorso) per le decisioni emesse dalla Corte d'appello sui ricorsi proposti avverso le decisioni del tribunale in materia di liquidazioni o rimborsi (n° 7).

Una valutazione complessiva dell'impianto della riforma, nella parte relativa all'amministrazione dei beni costituenti oggetto di misure di prevenzione patrimoniali, porta a riconoscere che la legge di conversione ha ridotto ma non eliminato i profili di criticità già rilevati nella impostazione del decreto legge originario. Il "diaframma" tra l'autorità giudiziaria ed il soggetto effettivamente incaricato della gestione dei beni, infatti, viene a riproporsi dopo l'emanazione del provvedimento di confisca di prevenzione, con le conseguenze negative che possono derivarne sul duplice piano dell'efficienza e delle garanzie.

Ancor più problematica è la situazione configurabile nel procedimento penale, in cui l'Agenzia subentra nell'amministrazione dei beni già con decorrenza dalla conclusione dell'udienza preliminare.

Per la fase anteriore, in cui la gestione dei beni è rimessa all'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria, è stata prevista una ampia serie di poteri dell'Agenzia, che incidono sulla nomina, sul controllo, sullo stimolo, sulla cooperazione con l'attività di tale soggetto, dando così previsione operativa alla funzione del nuovo ente "Agenzia" di "coadiuvare" l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni.

L'intervento dei terzi dotati di diritti reali sui beni

L'art. 5 della legge, al co. 1 O a) come modificato dalla legge di conversione, ha introdotto nell'art. 2-ter, comma quinto, della legge 31 maggio 1965, n. 575, una nuova disciplina concernente l'intervento dei terzi titolari di diritti reali sui beni sequestrati nel procedimento di prevenzione.

In precedenza, il citato quinto comma si limitava a prevedere che "se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca".

A seguito della riforma, la predetta disposizione stabilisce altresì che: "per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione".

Si tratta di una disciplina finalizzata ad apprestare tutela, già all'interno del procedimento di prevenzione (e non solo in sede di incidente di esecuzione), ai terzi titolari del diritto di comproprietà di una quota indivisa, ovvero di diritti reali di godimento o di garanzia, sui beni immobili sequestrati.

Nel caso di sequestro dell'intera comproprietà dell'immobile il terzo doveva essere citato ad intervenire già nella vigenza della vecchia normativa, al pari del titolare del diritto reale di godimento su immobile sequestrato incluso, secondo l'interpretazione estensiva ormai consolidata, tra coloro cui i beni appartengono.

Le nuove ipotesi di intervento volontario riguardano, dunque, il titolare di quota indivisa non sequestrata ed il titolare di diritto reale di garanzia su immobile sequestrato; permane, dunque, un vuoto di tutela all'interno del procedimento di prevenzione per i terzi creditori chirografari e/o privilegiati destinato, comunque, ad assorbirsi ulteriormente con l'impianto normativo previsto dal citato Disegno di Legge a Senato n° 2226 convertito definitivamente lo scorso 03.08.2010 ed il cui contenuto verrà richiamato nelle parti che qui interessano, nel capitolo quinto della presente relazione.

Per la tutela dei terzi titolari del diritto di comproprietà di una quota indivisa, ovvero di diritti reali di godimento o di garanzia sui beni immobili sequestrati, è richiesto un accertamento sui rispettivi diritti, sulla buona fede dei titolari e sull'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione.

Non sono state fissate precise regole sui profili più critici che il tema della tutela dei terzi ha da sempre presentato all'interprete, come la definizione della buona fede. Va però osservato che il separato riferimento all'inconsapevole affidamento nella acquisizione dei diritti, condizione che deve sussistere in aggiunta alla "buona fede" per la salvezza del diritto del terzo, sembra confermare la

necessità della compresenza di componenti oggettive e soggettive.

In ordine all'effetto prodotto dall'accertamento positivo della buona fede, una significativa indicazione può trarsi dal terzo e dal quarto periodo del quinto comma dell'art. 2-ter, aggiunti con la novella in esame. Questa parte della disposizione prevede, infatti, che "con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. A tal fine, "si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità".

L'operatività di quest'ultimo meccanismo di salvaguardia delle ragioni dei terzi incolpevoli è stata, però, limitata alle "risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente" (ultimo periodo della stessa disposizione).

L'accertamento positivo delle suddette condizioni parrebbe costruito come fattispecie impeditiva dell'estinzione del diritto reale del terzo, posto che soltanto l'eventuale e discrezionale ("può") fissazione da parte del tribunale di un indennizzo (da quantificarsi secondo le disposizioni relative alle espropriazioni per pubblica utilità) determina "la liberazione degli immobili dai gravami".

Sicuramente problematica è la previsione del compito "dell'amministrazione interessata" di prestare il consenso per la determinazione della somma dovuta al terzo per la liberazione dell'immobile.

Va infatti considerato che questo accertamento di valore può operare nel corso del procedimento di prevenzione di primo grado, allorquando, cioè, è ancora del tutto ipotetico l'interesse al trasferimento e/o all'assegnazione dell'immobile, che, ex art. 2-undecies della L. n. 575 del 1965, si concretizza soltanto al momento (peraltro eventuale) della definitività della confisca sullo stesso.

E' vero che tra i compiti attribuiti all'Agenzia rientra, fra l'altro, "la programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati".

E tuttavia, "al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto", l'articolo 2-sexies, comma 9, della L. n. 575 del 1965, come modificato dall'art. 5 della legge in commento, stabilisce che "entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado", "l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento". Ne consegue che, prima dell'adozione della decisione di confisca di primo grado, non è previsto alcun obbligo di comunicazione dell'elenco dei beni immobili sequestrati; tale limitazione renderà concretamente assai improbabile l'insorgere dell'interesse di un'amministrazione a prestare il consenso di cui si è detto.

La nuova disciplina della destinazione

Un importante obiettivo perseguito con la legge era quello della razionalizzazione della disciplina della destinazione dei beni confiscati, che viene inserita in una dimensione nazionale per valorizzarne pienamente le potenzialità.

A tal fine, il potere decisionale sulla destinazione, prima spettante ai Prefetti, viene adesso attribuito alla nuova Agenzia, cui è conferita anche la competenza per l'amministrazione (Cfr. capitolo secondo) dei beni confiscati.

Questa innovazione è stata introdotta con la modifica ad opera del co. 1 lett. d, e, f e co. 2 della legge, di alcune norme contenute nella normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali.

In particolare, l'art. 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575, che disciplina la fase successiva alla confisca definitiva nel procedimento di prevenzione, è stato modificato stabilendo che (art. 5, co. 1 lett. d):

- il provvedimento definitivo di confisca è comunicato dalla cancelleria del giudice che lo ha emesso all'ufficio dell'Agenzia del demanio competente per territorio, nonché all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e al prefetto territorialmente competente;

- dopo la confisca, l'amministratore giudiziario, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia; inoltre, l'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies della stessa legge, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui destinazione;

- la gestione dei beni confiscati è ora attribuita alla nuova Agenzia; al rimborso e all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio.

Il nuovo testo dell'art. 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575 così come sostituito dall'art. 5 co. 1 lett. e, stabilisce che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo della nuova Agenzia, entro il termine (acceleratorio) di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, prorogabile di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse.

Con la nuova formulazione dell'art. 2-undecies della legge 31 così come modificato dall'art. 5 co. 1 lett. f, maggio 1965, n. 575, vengono, anzitutto, attribuite all'Agenzia:

- le competenze prima spettanti all'amministratore in materia di versamento all'ufficio del registro delle somme di denaro confiscate o ricavate dalla vendita dei beni mobili e dei titoli o derivanti dal recupero dei crediti personali;

- il potere (prima spettante al dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze) di disporre la cessione gratuita o la distruzione del bene, se la procedura di vendita dei beni mobili e dei titoli è antieconomica;

LA CONFISCA DEI BENI IMMOBILI

Viene, inoltre, dettata una articolata disciplina (art. 5 commi da 2 a 5) circa la sorte dei beni immobili confiscati.

Al riguardo, la destinazione considerata prioritaria dal legislatore è quella del trasferimento dei beni immobili confiscati, per finalità istituzionali o sociali, al patrimonio del comune, della provincia o della regione.

A tal fine si è previsto che i predetti enti territoriali provvedono a formare un elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato e viene reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente; esso deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

Il comma 3-ter del successivo art. 7 della Legge 50/2010 prevede che qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al Prefetto per le finalità di cui all'art. 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 575/1965 (che riguarda il trasferimento dei beni, per finalità istituzionali e sociali, al patrimonio degli enti locali), l'Agenzia procede alla definizione e compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Nella ipotesi che i beni immobili siano ricompresi nell'alveo di Aziende/Società con il capitale sociale integralmente confiscato e qualora la cessione dell'intera azienda non sia stata possibile e gli enti territoriali suddetti manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione dell'azienda, prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

A questo punto per gli enti territoriali, sono possibili due soluzioni alternative tra di loro: quella di amministrare direttamente il bene immobile, anche consorziandosi o attraverso associazioni, e quella di assegnarlo in concessione, a titolo gratuito - e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento - a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato a cooperative sociali, a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, ad associazioni di protezione ambientale. Tale assegnazione deve avvenire sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.



I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

All'Agenzia è conferito il potere-dovere di disporre la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene.

LA VENDITA DI BENI IMMOBILI CONFISCATI

L'argomento è stato oggetto di un legittimo approfondimento mediatico e, quindi, narrativo.

Nell'ipotesi di impossibilità di effettuarne la destinazione o il trasferimento per le suesposte finalità di pubblico interesse, il legislatore ammette la vendita dei beni immobili. Si tratta di una scelta da compiere con provvedimento dell'Agenzia.

Per la relativa procedura, viene richiamata, anzitutto, la regolamentazione dettata dal codice di procedura civile in tema di espropriazione forzata immobiliare.

La riforma ha però introdotto anche alcune specifiche disposizioni in tema di pubblicità, corrispettivo e contraenti della vendita.

Precisamente, si è stabilito che l'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata.

In linea di principio, si è previsto che la vendita deve essere effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata sulla base della relazione dell'amministratore giu-

diziario e degli altri atti giudiziari (o dell'ulteriore stima ritenuta necessaria dall'Agenzia). Un abbattimento del corrispettivo è possibile solo qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il suddetto importo; in ogni caso, però, il prezzo minimo della vendita non può essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della stima.

Una puntuale regolamentazione è dettata per quanto attiene ai requisiti della parte acquirente, al fine di evitare che i beni confiscati possano rientrare in possesso di ambienti criminali.

In particolare, si stabilisce che la vendita deve essere effettuata in favore di enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, di associazioni di categoria che assicurino maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico, e di fondazioni bancarie. Restano salve, peraltro, la possibilità di acquisto con opzione prioritaria da parte di cooperative edilizie formate da personale delle forze armate e delle forze di polizia, nonché quella con prelazione da parte di enti territoriali.

Infine, per prevenire ogni rischio di infiltrazione mafiosa in questa delicata fase, si impone all'Agenzia il compito di richiedere al prefetto un parere obbligatorio, da esprimere dopo avere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni immobili non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

Rimane immutata la previsione della legge finanziaria 2010 che ha specificamente previsto la destinazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati (al netto delle spese per la gestione e la vendita) all'entrata del bilancio dello Stato, prevedendone l'afflusso al Fondo unico giustizia e la successiva riassegnazione

- per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

- per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

Le ulteriori modifiche dell'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, attribuiscono all'Agenzia Nazionale e non più Agenzia del Demanio il potere di destinare all'affitto, alla vendita o alla liquidazione i beni aziendali confiscati.

All'Agenzia è altresì stata estesa la possibilità di fruire (al pari di altri organi dello Stato ed enti pubblici) dell'affidamento, da parte dell'autorità giudiziaria, di beni mobili, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili sequestrati (tra i beni mobili soggetti a tale forma di affidamento vengono adesso inclusi non solo quelli iscritti in pubblici registri, ma anche quelli non iscritti: in questi termini, il nuovo testo del comma 3-bis);

Infine, con la modifica dell'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, si prevede che il regolamento adottato per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati, contenga anche le norme relative alla trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia.

L'evoluzione della normativa nelle misure di prevenzione antimafia

Il Senato ha definitivamente approvato il 3 agosto 2010 il disegno di legge del Governo recante il Piano straordinario contro le mafie. Il disegno di legge contiene due deleghe al Governo - rispettivamente per l'adozione del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia - e alcune disposizioni puntuali che intervengono in particolare in materia di appalti pubblici. Il disegno di legge del Governo recante il Piano straordinario contro le mafie si inserisce in una politica più ampia di interventi contro la criminalità organizzata in attuazione della quale è stata da ultimo istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (decreto-legge n. 4/2010, convertito dalla legge n. 50 del 2010) (cfr. Misure di prevenzione antimafia

Il "Piano mafie" reca due norme di delega al Governo ed una serie di disposizioni con finalità di contrasto delle organizzazioni mafiose, intervengono su materie diverse, dal processo penale al diritto penale sostanziale, alla disciplina degli appalti pubblici, agli accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati.

In questa sede esamineremo esclusivamente gli artt. 1 e 5 della Legge.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione.

La delega in esame, così come quella contenuta nell'articolo 2 in materia di certificazioni antimafia, si inserisce nel quadro di una più complessa azione di contrasto alla criminalità organizzata che, in particolare, ha già prodotto alcune modifiche alla legislazione antimafia (con la legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica) e l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (decreto-legge n. 4/2010, convertito dalla legge n. 50 del 2010).

La relazione illustrativa precisa che anche la nuova disciplina in materia di documentazione antimafia, oltre che quella relativa all'Agenzia nazionale, sono destinate a confluire in un secondo momento nel citato testo unico che costituirà un vero e proprio Codice antimafia.

La necessità dell'intervento deriva sia dalla copiosità della legislazione stessa - che investe una pluralità di ambiti, sostanziale, processuale, penitenziario e amministrativo - sia dalla sua eccessiva frammentazione e stratificazione nel corso degli anni. Una situazione che, soprattutto per specifici profili della normativa antimafia (in particolare per le misure di prevenzione), rende difficile all'interprete una ricostruzione esaustiva della disciplina vigente nonché problematica una sua effettiva ed efficace applicazione.

Si ricorda l'impegno in tale direzione della Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata presieduta dal prof. Giovanni Fiandaca (XIII legislatura), volto all'individuazione dei contenuti di un possibile testo unico antimafia. L'attività della Commissione, costituita presso il Ministero della giustizia, si è dispiegata con maggiore efficacia proprio nel settore delle misure di prevenzione, proponendo modifiche al regime vigente volte anche a colmare una grava lacuna del sistema, ovvero la possibile tutela dei terzi di buona fede che van-

tino diritti sui beni oggetto del sequestro e confisca.

Il quadro normativo relativo alle misure di prevenzione parte dalla fondamentale legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ampiamente modificata negli anni successivi, che ha previsto l'introduzione di misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale, divieto ed obbligo di soggiorno). Ad essa si è poi affiancata la legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) che ha esteso le citate misure preventive di natura personale agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Successivamente la legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. Rognoni La Torre) ha fatto lo stesso per gli indiziati di appartenere ad associazioni camorristiche ed assimilabili. Il nucleo fondamentale della legge Rognoni-La Torre è tuttavia costituito dall'arricchimento del quadro delle misure di prevenzione, con l'introduzione di misure di natura patrimoniale, il sequestro e la confisca, volte a sottrarre, prima provvisoriamente e poi in via definitiva, agli appartenenti alle organizzazioni criminali la disponibilità giuridica e materiale dei beni di illecita provenienza. Le ulteriori leggi 3 agosto 1988, n. 327, 19 marzo 1990, n. 55 e, soprattutto, 7 marzo 1996, n. 109, hanno introdotto rilevanti modifiche alla normativa concernente le tradizionali misure di prevenzione, con l'obiettivo di eliminare gli inconvenienti più vistosi della precedente disciplina. La legge n. 109/1996 ha, in particolare, introdotto nella legge 575/1965 una serie di disposizioni che hanno profondamente riformato la disciplina della gestione e destinazione dei beni oggetto di sequestro e confisca. Attualmente, la legge n. 575/1965 costituisce, quindi, una vera e propria legge-quadro in materia di misure di prevenzione patrimoniali antimafia.

Più recentemente, significative modifiche alla disciplina sulle misure di prevenzione sono state introdotte dal DL 92/2008 (conv. dalla legge 125/2008) e dalla citata legge 94/2009, provvedimenti entrambi intervenuti in materia di sicurezza pubblica. In particolare, il DL 92/2008 ha rimosso il nesso di pregiudizialità che esisteva tra misure di prevenzione personali e patrimoniali prevedendo la completa autonomia delle misure patrimoniali da quelle personali (ovvero la possibilità che queste possono essere richieste e applicate disgiuntamente). La legge 94/2009, oltre ad introdurre diverse modifiche alla legge 575 ha previsto l'adozione delle misure patrimoniali indipendentemente dall'accertata "pericolosità sociale" del soggetto (proposto per la loro applicazione) al momento della richiesta della misura di prevenzione.

Ulteriori novità di particolare importanza nella complessa procedura di gestione e destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di prevenzione sono contenute nel già richiamato DL n. 4/2010, istitutivo dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, che ha anche esplicitato della legge n. 565 del 1975 l'applicazione alla 'ndrangheta. Il termine per l'esercizio della delega è di un anno dall'entrata in vigore della legge (comma 1).

La procedura delineata prevede la trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti (entro trenta giorni) e, in mancanza di espressione del parere, la possibilità di adottare

comunque il decreto (comma 4).

Con riferimento all'oggetto della delega, in base al comma 2, il codice è diretto:

- a realizzare un'esauritiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina istituita dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati di cui al decreto-legge n. 4 del 2010, convertito dalla legge n. 50 del 2010;
- a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa in materia di misure di prevenzione, procedendo anche ad aggiornamenti e modifiche.

La relazione illustrativa spiega che "l'articolo 1 intende riordinare e innovare la normativa antimafia, ivi compresa quella già contenuta all'interno del codice penale e del codice di procedura penale, nonché quella relativa alle misure di prevenzione".

I principi e criteri direttivi recati dal comma 3 sono riferiti esclusivamente alla complessa disciplina delle misure di prevenzione, e segnatamente:

- in relazione al procedimento applicativo delle misure di prevenzione si dovranno prevedere:
 - la riaffermazione del principio dell'autonomia dell'azione di prevenzione rispetto a quella penale (le misure possono essere applicate indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale);
 - il diritto del soggetto proposto alla misura di prevenzione di essere audito in pubblica udienza.

Sul punto si ricorda che la Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. La Corte precisa che resta fermo il potere del giudice di disporre che si proceda in tutto o in parte senza la presenza del pubblico in rapporto a particolarità del caso concreto, che facciano emergere esigenze di tutela di valori contrapposti, nei limiti in cui, a norma dell'art. 472 cod. proc. pen., è legittimato lo svolgimento del dibattimento penale a porte chiuse. Nell'argomentare l'illegittimità parziale delle disposizioni sopra indicate, la Corte richiama anche le recenti condanne dell'Italia (da ultimo sentenze Bocellari e Rizza c. Italia, Leone c. Italia, Buongiorno e altri c. Italia) da parte della CEDU per violazione dell'art. 6, par. 1 (Diritto ad un equo processo).

- in relazione alla richiesta della misura della confisca, si dovranno prevedere:
 - casi e modalità di sgombero degli immobili sequestrati.

Tale previsione mira ad evitare i gravi inconvenienti applicativi che hanno comportato che, soprattutto in determinate aree geografiche, alla confisca non faccia seguito il reale spossessamento del bene nei confronti del sottoposto.

- termini certi per la perdita di efficacia del sequestro nel caso in cui non venga disposta la confisca o questa venga impugnata.

La legge 575, non prevede esplicitamente un termine massimo di durata del sequestro. L'art. 2-ter, comma 4, tuttavia, collega al respingimento della proposta di applicazione della misura di preven-

zione personale da parte del tribunale la perdita di efficacia del sequestro, che consegue alla revoca della misura disposta dallo stesso tribunale; analogo effetto deriva dall'avvenuto accertamento da parte del giudice della provenienza legittima dei beni sequestrati o del fatto che di essi l'indiziato non poteva disporre, neanche per interposta persona.

L'art. 3-ter rinvia, per l'impugnazione della confisca, alla disciplina dell'art. 4 della legge 1423/1956, ma precisa che i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

- la possibile proroga massima annuale di detti termini in presenza di cospicui patrimoni indagini complesse.

L'art. 2-ter, comma 3, della legge 575 già prevede che, in caso di indagini complesse, la confisca possa avvenire entro un anno dal sequestro; il termine è prorogabile di un ulteriore anno con decreto motivato del tribunale.

- la trasmissione al nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza delle risultanze delle indagini patrimoniali,

L'art. 2-bis, comma 1, L. 575, già prevede che la magistratura possa avvalersi della G.d.F per le indagini sul tenore di vita, le disponibilità finanziarie ed il patrimonio dei possibili proposti alla misura di prevenzione personale.

- la possibilità di disporre sempre la confisca, anche se i beni siano stati intestati o trasferiti fittiziamente a terze persone.

L'art. 2-ter, comma 13, L. 575, prevede che, ove il tribunale accerti il carattere fittizio del trasferimento o dell'intestazione a terzi dei beni confiscati, dichiarati con il provvedimento con cui adotta la misura ablativa la nullità dei relativi atti di disposizione. Sono considerati fittizi, fino a prova contraria, i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, all'ascendente, al discendente, al coniuge o convivente, ai parenti entro il sesto grado e agli affini entro il quarto grado effettuati nel biennio precedente alla proposta della misura di prevenzione; analoga presunzione concerne i trasferimenti e le intestazioni effettuati negli stessi termini a titolo gratuito o fiduciario (comma 14).

- l'eseguibilità della misura anche in uno dei Paesi della UE, nei limiti delle discipline ivi vigenti

In proposito, si ricorda che l'art. 50 della legge n. 88/2009 (Comunitaria 2008) delega il Governo all'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, dettando anche specifici principi e criteri direttivi. L'eseguibilità in altro Stato dell'Unione è prevista sia per le confische disposte nell'ambito di un procedimento penale che per le confische di prevenzione. La disciplina di attuazione dovrà prevedere, tra l'altro, che il reciproco riconoscimento avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta e che l'autorità giudiziaria italiana che ha disposto la confisca di cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione della confisca.



- in relazione alla revocazione della confisca definitiva, le seguenti ipotesi di richiesta di revocazione:
- la scoperta di nuove, decisive prove dopo la chiusura del procedimento di prevenzione;
- l'accertamento, in una sopravvenuta sentenza penale irrevocabile, di fatti che escludano l'esistenza dei presupposti della confisca;
- la scoperta che la misura è stata basata su atti riconosciuti come falsi, su falsità nel giudizio o su un fatto previsto dalla legge come reato;
- la possibile proponibilità della domanda di revocazione – richiesta per dimostrare l'inesistenza ab origine dei presupposti di applicazione – nel termine massimo di 6 mesi dall'avvenuta conoscenza dei fatti nuovi alla base della richiesta di revoca;
- in caso di revocazione, che i beni confiscati debbano essere restituiti solo "per equivalente", fatte salve specifiche eccezioni relative a particolari beni, aree ed immobili di interesse culturale.

Tale disciplina colma un vuoto della normativa, che attualmente non prevede esplicitamente la possibilità di chiedere la revocazione della confisca di prevenzione.

Sul punto, Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 8 gennaio 2007, n. 57, ha ritenuto anche la confisca definitiva revocabile ex tunc al pari delle misure di prevenzione personale; per queste ultime l'art. 7, L. 1423/1956 prevede tale rimedio non solo con efficacia ex nunc, per l'essere venuti meno i presupposti di applicazione della misura di prevenzione, ma anche per far valere difetti genetici del provvedimento applicativo.

Rispetto all'obiezione secondo la quale l'intangibilità della misura troverebbe la sua ragione di essere nel fatto che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, alla confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l'oggetto, con conseguente esaurimento ed irreversibilità della situazione

giuridica considerata, la Corte osserva che l'irreversibilità dell'ablazione non impedisce di accertare l'originaria insussistenza dei presupposti che hanno condotto all'emanazione del provvedimento; una volta riconosciuta l'invalidità del titolo, la ritenuta irreversibilità dell'ablazione non esclude la possibilità di una restituzione, per determinazione discrezionale della Pubblica Amministrazione, e, quanto meno, provoca l'insorgenza di un obbligo riparatorio della perdita patrimoniale, priva di giustificazione sin dal momento in cui si è verificata.

- nelle controversie relative alla procedura di prevenzione, la previsione che l'Avvocatura dello Stato possa rappresentare ed assistere l'amministratore giudiziario.

L'art. 2-sexies, comma 1, della legge n. 575 (come novellato dal decreto-legge n. 4/2010, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 50 del 2010) attribuisce la gestione dei beni sequestrati all'amministratore giudiziario e all'Agenzia il compito di coadiuvare quest'ultimo sotto la direzione del giudice delegato; dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'articolo 8 del medesimo decreto-legge stabilisce che l'Agenzia si avvale della rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato.

- che l'amministratore giudiziario, dopo la confisca definitiva, possa coadiuvare il tribunale, per la tutela dei diritti dei terzi.

In base all'articolo 2-septies, comma 1, della legge n. 57 (come modificata dal d.l. n. 4 del 2010), l'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.

- disciplinare il rapporto tra il sequestro penale e quello di prevenzione antimafia.

Tale criterio di delega mira a disciplinare un ulteriore aspetto della materia, allo stato privo di una compiuta disciplina.

In base all'articolo 2-ter, comma 9, della legge n. 575 il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.

L'ipotesi di coesistenza tra sequestro penale e sequestro di prevenzione, nella prassi applicativa, ha determinato non pochi problemi, posto che per il primo il codice di rito prevede la sola custodia, mentre per il secondo sono previste specifiche forme di gestione ed amministrazione.

Dai criteri che seguono, si evince una sostanziale prevalenza del sequestro di prevenzione, con conseguente affidamento dei beni sequestrati all'amministratore giudiziario, al fine di consentire, in caso di confisca, la migliore destinazione del bene stesso.

Nello specifico, si prevede che:

- come nella normativa attuale, sequestro e confisca possano disporsi anche su beni già oggetto di sequestro penale;
- in caso di doppio sequestro, penale e di prevenzione, la cu-



stodia e gestione dei beni oggetto di sequestro penale sia affidata all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione che applicherà le disposizioni del nuovo TU antimafia e dovrà trasmettere anche al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;

- per la vendita, l'assegnazione e destinazione dei beni venga applicata la disciplina della confisca (di prevenzione o in sede penale) divenuta definitiva per prima;
- si applichi la disciplina del nuovo TU antimafia nel caso la confisca di prevenzione dei beni diviene definitiva prima della sentenza irrevocabile di condanna in sede penale che ne dispone la confisca.

- la disciplina dei rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione.

Tale disciplina riguarda le azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione nonché i rapporti pendenti all'epoca di esecuzione del sequestro.

I principi enunciati prevedono una disciplina differenziata della posizione di coloro che vantano diritti di proprietà, diritti reali o personali di godimento, rispetto ai creditori. Per i primi infatti si prevede una chiamata immediatamente successiva all'esecuzione del sequestro, affinché, in contraddittorio, possano far valere eventuali diritti sui beni sequestrati. Per i diritti reali e personali di godimento risultati "effettivi", si prevede che essi possano permanere in vita sino alla confisca definitiva. Dopo tale data, essi si estinguono, e il terzo titolare in buona fede avrà diritto alla corrispondenza di un equo indennizzo, in modo non dissimile a quanto avviene in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Per i creditori di buona fede, invece, si delinea una procedura diversa. Onde evitare attività, spesso lunghe e complesse, si prevede che i crediti sui beni sequestrati possano essere insinuati solo a confisca definitiva. Si prevede in tal caso una procedura,

sostanzialmente ricalcata su quella fallimentare, di verifica dei crediti sulla base di rigorosi criteri, nonché la predisposizione di un successivo piano di riparto, con due limiti:

- a) per i creditori chirografari, l'onere della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto;
- b) per tutti i creditori, il limite della garanzia patrimoniale (70% del valore del bene quale risultante dalle relazioni di stima).

Il tema della tutela dei terzi di buona fede è attualmente uno dei profili più carenti della disciplina vigente; esso è stato già oggetto di specifica attenzione durante i lavori della Commissione Fiandaca, operante nella XIII legislatura. Da anni, infatti, ci si pone il problema di conciliare la tutela dei diritti dei terzi con la prevenzione dei rischi derivanti da precostituzioni di posizioni creditorie di comodo che consentano di aggirare gli esiti dell'azione di prevenzione; nella medesima ottica di snellimento delle procedure di destinazione, è apparso necessario valutare che l'esame delle situazioni collegate a diritti di terzi avvenga nel corso del procedimento che si chiude con l'irrogazione della misura di prevenzione patrimoniale, con l'obiettivo di consegnare alla procedura di gestione beni liberi da vincoli di sorta e, dunque, celermente destinabili.

Nello specifico, occorre prevedere:

- una disciplina delle azioni esecutive avviate da terzi su beni oggetto della procedura basata sul principio generale per cui le azioni non possono essere avviate o proseguite ove sia già iniziato il sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;
- una disciplina dei rapporti pendenti al momento dell'esecuzione del contratto che preveda la sospensione della medesima esecuzione fino a quando l'amministratore giudiziario non dichiari di subentrare in luogo del proposto alla misura di prevenzione ovvero di risolvere il contratto;
- una tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni seque-

strati e confiscati che preveda:

- la possibilità, per i terzi titolari di diritto di proprietà e di godimento (reali e personali) sul bene, di intervenire nel procedimento entro 30 giorni dall'esecuzione del sequestro fornendo le proprie deduzioni;
 - che alla confisca dei beni consegua, salvo eccezioni, l'estinzione di tali diritti ed il diritto del terzo a ricevere un equo indennizzo;
 - l'introduzione di un termine di decadenza per i titolari di diritti di credito (di data anteriore al sequestro) che intendano insinuare il proprio credito nella procedura;
 - il principio, salvo eccezioni, dell'escussione preventiva del patrimonio residuo della persona sottoposta alla misura (salvo che sussistano cause legittime di prelazione su beni confiscati) nonché quello del limite della garanzia patrimoniale (70% valore dei beni sequestrati), a netto delle spese di procedura;
 - che il credito non sia simulato o in qualche modo strumentale all'attività illecita;
 - un procedimento di verifica in contraddittorio dei crediti regolarmente insinuati e la stesura di un piano dei pagamenti da parte dell'amministratore giudiziario;
 - la possibile revoca dell'ammissione al credito ove determinata, da dolo, errore, falsità o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi.
-
- una disciplina dei rapporti tra procedimento di prevenzione e procedure concorsuali a fini di garanzia dei creditori che preveda:
 - la sottrazione all'attivo fallimentare dei beni oggetto del procedimento di prevenzione e la loro gestione e destinazione secondo la disciplina del testo unico antimafia;
 - il ritorno di detti beni alla massa fallimentare in caso di revoca del sequestro o della confisca prima della chiusura del fallimento; la possibile riapertura di quest'ultimo se la revoca avviene a fallimento già chiuso;
 - l'esecuzione del sequestro e della confisca intervenuti dopo la vendita dei beni, limitatamente a quanto eventualmente residui dalla liquidazione;
 - la possibilità, per i creditori insoddisfatti dalla massa fallimentare, di rivalersi - nei limiti del 70% del loro credito - sul valore dei beni confiscati (al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione);
 - la verifica da parte del giudice del fallimento dei crediti sui beni oggetto di sequestro e confisca, in base alla disciplina del testo unico antimafia;
 - l'applicazione "anche" delle disposizioni del testo unico quando la verifica dei crediti concerne l'intero compendio aziendale dell'impresa fallita ovvero, nelle società di persone, l'intero patrimonio dei soci falliti illimitatamente responsabili;
 - la possibile proposizione della revocatoria fallimentare da parte dell'amministratore giudiziario per i crediti relativi a beni oggetto di misure di prevenzione;
 - la possibile richiesta del PM al tribunale, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, di dichiarare il fallimento dell'imprenditore individuale o dell'impresa insolvente sui cui beni sia stato disposto un procedimento di prevenzione patrimoniale.

Anche il profilo del rapporto tra procedimento di prevenzione e procedura fallimentare è uno dei più problematici della materia. La nuova disciplina, anche a motivo della priorità dell'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia rispetto a quello privatistico della par condicio creditorum, afferma la prevalenza del procedimento di prevenzione su quello fallimentare. La normativa

dovrà, quindi, prevedere che i beni oggetto di confisca di prevenzione siano sempre sottratti alla procedura fallimentare, e quindi gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione; si dispone tuttavia che i creditori insoddisfatti dalla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul valore dei beni confiscati decurtati di una percentuale del 30% e delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione (la decurtazione percentuale forfetaria tiene conto del fatto che in sede di vendita fallimentare il bene viene sempre venduto a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato).

In particolare, si prevede che:

- se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva;
 - se sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;
 - se il sequestro o la confisca sono disposti dopo la vendita dei beni del fallimento, si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.
-
- nella disciplina del regime fiscale dei beni sequestrati prevedere:
 - una tassazione riferita alle categorie di reddito previste dal TUIR (DPR 917/1986);
 - una tassazione in via provvisoria quando non sia ancora individuato il soggetto passivo a seguito di confisca o revoca del sequestro;
 - l'imposizione dell'aliquota IRPEF, da parte del sostituto d'imposta, sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati;
 - la salvezza delle norme sulla tutela dei beni culturali di cui al capo III del titolo I, parte seconda, del Codice dei beni culturali (D.Lgs 42/2004).

Attualmente non è prevista una specifica disciplina fiscale dei beni sequestrati, prima della confisca definitiva. Va ricordato che l'art. 14 della legge n. 537 del 1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del Testo unico imposta sui redditi (redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi diversi) devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale". In base alla norma citata, i redditi prodotti da beni sequestrati o confiscati non dovrebbero essere oggetto di tassazione; già nella relazione del novembre 2008 del Commissario straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati si ricordava una diversa interpretazione del Ministero delle finanze; infatti, la Circolare Min. finanze n. 156 del 7 agosto 2000 ha ritenuto che "l'amministratore giudiziario cura, di fatto, un patrimonio separato, assimilabile per analogia all'eredità giacente, disciplinata dall'art. 131 T.U.I.R. e dall'art. 19 D.P.R. 42/1988 che non disciplina l'ipotesi in cui la procedura superi il periodo di imposta ovvero il caso di revoca del sequestro, quando sia l'amministratore giudiziario sia il proposto hanno presentato separate dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta, limitandosi a prevedere che l'Amministrazione finanziaria provvederà alla liquidazione definitiva ed alla iscrizione a ruolo delle eventuali maggiori imposte dovute. L'Agenzia delle Entrate, con nota n. 195 del 13 ottobre 2003 ha ribadito che l'amministratore giudiziario, durante la

fase giurisdizionale, opera quale rappresentante in incertam personam e cura la gestione delle somme versate alla custodia, con applicazione delle norme sull'eredità giacente sopraindicate. Ma è dubbio che una circ. ministeriale che non ha valore vincolante possa derogare al disposto dell'art. 6 del T.U.I.R., come modificato dalla L. 537/1993: anche tale aspetto dovrebbe essere oggetto di apposita e chiara disposizione di legge”.

- prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione già proposti o per i quali sia già stata applicata una misura alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
- prevedere l'abrogazione espressa di tutta la normativa incompatibile con quella introdotta dal testo unico antimafia.

Il comma 5, infine, reca la delega per l'emanazione dei decreti correttivi, da esercitare nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo e nel rispetto delle medesime procedure, principi e criteri direttivi.

L'articolo 5 assicurando finalmente una correlazione tra i procedimenti di prevenzione patrimoniale ed accertamenti e contestazione di reati fiscali novella alcune disposizioni della legge n. 646 del 1982 (articoli 25, 30 e 31) in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati.

La novella all'articolo 25, che disciplina in termini generali gli accertamenti fiscali nei confronti di tali soggetti, interviene, in primo luogo, sotto il profilo soggettivo, attraverso l'ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti sono disposte le verifiche.

Per quanto riguarda i condannati, anche in via non definitiva, la disposizione è destinata a trovare applicazione non più soltanto in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, ma per tutti i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p. (novellato dal successivo articolo 8) e per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992) in materia di trasferimento fraudolento di valori.

Con riferimento ai soggetti sottoposti (anche con provvedimento non definitivo) a misure di prevenzione, viene eliminato il riferimento al fatto che i destinatari della misura, ai sensi della legge n. 575 del 1965, siano indiziati di appartenere alle associazioni indicate dall'articolo 1 della medesima legge.

L'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, che definisce l'ambito di applicazione della legge, si riferisce – oltre che agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso – anche ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dai sopra richiamati art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992.

In tal modo si estende l'applicazione della disposizione anche ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione, in quanto indiziati di uno dei reati previsti dai sopra richiamati art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992.

Analoga modifica viene apportata all'articolo 30 al fine di ampliare la platea di soggetti tenuti all'obbligo (che, come nel testo vigente, opera solo nel caso di sentenza di condanna definitiva o di misura di prevenzione disposta con provvedimento definitivo) di comunicare per dieci anni nelle scadenze indicate le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a 10.329,14 euro.

La novella all'articolo 25 amplia anche l'ambito e le finalità degli accertamenti, prevedendo che essi riguardano la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto e hanno la finalità dell'accertamento di illeciti in materia economica e finanziaria (il testo vigente fa riferimento agli illeciti valutari e societari), anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge 31 maggio 1965, n. 575.

Tale disposizione in particolare prevede che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

La novella all'articolo 25 incide anche sulle modalità di esecuzione degli accertamenti e in particolare:

- esplicita la possibilità per il Nucleo di polizia tributaria di delegare l'esecuzione dei medesimi ai Reparti della Guardia di finanza competenti per territorio, nel caso di indagini effettuate nei confronti di familiari, conviventi, altre persone fisiche e giuridiche (ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, e dell'articolo 10, comma, 4, della legge n. 575 del 1965) se il domicilio fiscale, il luogo di esercizio dell'attività o di dimora abituale di tali soggetti sia diverso da quello delle persone condannate o sottoposte a misura di prevenzione;

- conferma per i militari della Guardia di finanza che procedono alle indagini, la titolarità dei poteri e delle facoltà previste dall'articolo 2-bis, comma 6, della legge n. 575 del 1965.

Tale disposizione prevede che il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore

della Repubblica o del giudice precedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

- con riferimento all'esercizio dei poteri attribuiti al Nucleo speciale di polizia valutaria aggiorna il riferimento alla legge n. 159 del 1976 (che ha istituito il medesimo nucleo) con quello al decreto legislativo n. 231 del 2007, provvedimento che ha aggiornato l'ordinamento italiano alle disposizioni europee in materia di antiriciclaggio.

In particolare l'articolo 8 del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede che la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dall'Unità di informazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto e dalle relative disposizioni di attuazione (a tal fine, ai sensi di tale ultima disposizione, può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile). Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973; gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria, poteri estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3.

- richiama i poteri e le facoltà previste dall'articolo 2 del d.lgs. n. 68 del 2001.

Tale disposizione, che attribuisce al Corpo della Guardia di finanza le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, in particolare rinvia ai poteri di accesso, ispezioni e verifiche contemplati dal D.P.R. n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972.

Il comma aggiuntivo all'articolo 25 è, infine, diretto a prevedere l'applicazione di alcune disposizioni in materia di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi (rispettivamente, ai sensi del secondo periodo dell'articolo 51, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972 e del secondo periodo dell'articolo 32, primo comma, numero 2), del D.P.R. n. 600 del 1973) anche ai dati, alle notizie ed ai documenti acquisiti nel corso delle indagini da parte dei militari della Guardia di finanza, ai sensi del comma 4.

Ne deriva che anche tali dati ed elementi sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dalla legge, se il contribuente – in relazione all'accertamento IVA - non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ovvero se il medesimo – ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi - non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

La novella all'articolo 31, infine, incide sugli effetti della violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali (previsto dall'articolo 30, modificato dalla disposizione in commento). In particolare, con l'introduzione di un comma aggiuntivo, si prevede la confisca per equivalente nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati o del corrispettivo dei beni alienati.



Il Fondo Unico Giustizia

L'art. 61 co. 23, del D.L. 25-6-2008 n. 112, conv. con modif. in legge 06/08/2008 n. 138 stabilisce che: "Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto (in corso di formazione) del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma." All'art. 2 del D.L. 16-9-2008 n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13 novembre 2008, n. 181, è stato disposto che:

"1. Il Fondo denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.

2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi – tra l'altro:

a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;

b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.

Con il decreto richiamato (in corso di formazione) all'articolo 61, comma 23, saranno inoltre stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, saranno stabilite annualmente, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giusti-



zia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.

Le quote minime delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.

Le quote sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della Giustizia.

Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica."

Fin qui i principali contenuti della normativa entrata recentemente in vigore.

Del coacervo, ben più ampio, delle dotazioni patrimoniali in sequestro od in confisca, la normativa di che trattasi si occupa esclusivamente dei c.d. "valori mobiliari" così denominati nella loro accezione più ampia e, tra questi, anche tenendo conto dei primi chiarimenti ottenuti, quelli non ricompresi nell'alveo di "aziende" (indipendentemente dalla forma giuridica con la quale l'attività si estrinseca).

Si tratta, in larga misura, se non esclusivamente, di valori mobiliari in sequestro o confisca appresi nell'ambito della "sfera personale" dei destinatari dei relativi provvedimenti.

Per comodità ed efficacia descrittiva qui di seguito si inserisce un prospetto grafico della procedura vigente prima dell'introduzione del "Fondo Unico di Giustizia".

La fase "A" decorre dalla esecutività della sentenza definitiva di confisca dei beni al trasferimento delle competenze amministrative e di gestione all'Agenzia del Demanio a mezzo della filiale territorialmente competente.

Il professionista incaricato dal Tribunale quale Amministratore/Custode Giudiziario subentra, se confermato, nelle nuove funzioni "Amministratore Finanziario" con la firma del "disciplinare di incarico" all'uopo predisposto.

La fase "B" decorre dalla nomina dell'Amministratore Finanziario e fino al completamento delle articolate operazioni di stima e valutazione dei beni costituenti i beni oggetto di confisca irrevocabile. Con riferimento a questi ultimi se ne è "riclassificata" la tipologia in 3 sezioni.

La sezione n° 1 accoglie i beni ricompresi nella "sfera personale" della persona fisica ed i relativi debiti (nella prassi verso l'Erario e mutui e/o linee di finanziamento accese per l'acquisto degli stessi). La sezione n. 2 accoglie le "Aziende" (ditte individuali, società di persone, società di capitali) a loro volta articolate in liquidità, valori assimilati, crediti, debiti, terreni, immobili, macchinari, attrezzature e quant'altro rinveniente dal bilancio.


Anche per questa tipologia di beni l'Agenzia del Demanio, ad integrazione delle evidenze rinvenienti dalla contabilità o dai bilanci procede ad una valutazione delle singole componenti attive e passive dei beni ricompresi nell'"azienda".

La sezione n. 3 accoglie gli "utili di gestione" cioè le differenze positive rinvenienti e/o conseguite in vigenza della amministrazione dei beni ricompresi nel procedimento di confisca.

Il coacervo delle 3 sezioni nei suoi riflessi esclusivamente finanziari e patrimoniali costituisce il "CONTO DELLA GESTIONE CONFISCA..."

In questa fase della procedura si assiste ad una costante "interazione" tra Agenzia del Demanio (spesso per il tramite della propria

SCENARIO NORMATIVO PREVIGENTE L'ISTITUZIONE DEL "FONDO UNICO GIUSTIZIA"



filiale) ed Amministratore Finanziario.

La prima si occupa della stima e valutazione dei beni, di dettare le procedure, di rilasciare le autorizzazioni di rito a valere degli impegni e/o obbligazioni da assumere sulle controversie/problematiche legali.

Al secondo è demandato il compito della gestione/amministrazione dei beni ricompresi nel procedimento di confisca e quello, parimenti rilevante, di periodica informazione sulle insorte problematiche e sulle soluzioni da proporre per il loro superamento.

La fase D) nell'impianto della normativa vigente prima dell'introduzione del "Fondo Unico" rifletteva una porzione della "componente finanziaria" della fase B (valutazione, amministrazione e gestione dei beni irrevocabilmente confiscati) da concretarsi nel suo "quantum" in esito alla verifica indicata nella fase C.

Ma quest'ultima è stata in larga misura non implementata contestualmente alla (dinamica) amministrazione/gestione dei beni (anche per le notevoli ed obiettive difficoltà operative per concretarne i contenuti) e quindi viene definita seguita in prossimità e/o a conclusione della assegnazione dell'ultimo bene ricompreso nel procedimento di confisca definitiva e, pertanto, anche dopo molti anni.

La non secondaria ed assoluta novità introdotta dalla recente normativa in esame è quella di aver previsto, individuando la Società "di gestione" Equitalia SpA., una acquisizione di valori

mobiliari oltre che in confisca, anche in sequestro accentrando ed aumentando così, rispetto lo scenario precedente, significativamente la previsionale "dotazione" del "Fondo Unico di Giustizia". Sempre la relazione del Commissario Straordinario del novembre 2008 rileva che i provvedimenti in esame intervengono nuovamente a disciplinare, nel quadro di una più ampia revisione della utilizzazione delle somme derivanti da procedimenti giudiziari, anche l'impiego delle somme di denaro e dei proventi comunque acquisiti in seguito a confische nei confronti della criminalità organizzata. La specifica materia è stata caratterizzata da un susseguirsi di disposizioni che hanno previsto la loro rassegna per il finanziamento dei fondi diretti al risarcimento delle vittime dei reati connessi alla criminalità organizzata ed all'usura, ovvero ad altre finalità.

Qui di seguito se ne riassumono le evidenze, non mancando di rilevare la farraginosità e complessità dell'impianto normativo ancora vigente in quanto non espressamente abrogato, se non in un solo punto, dalla normativa sul "Fondo Unico di Giustizia".

E' a questo punto necessaria la seguente doverosa premessa.

L'amministratore finanziario ai sensi dell'art. 2 undecies co. 1 L. 575/1965 versa all'Ufficio del Registro:

a) le somme di denaro confiscate che non devono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati, che non devono essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (il riferimento alla finalità di risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso è stato inserito, al pari degli ulteriori analoghi richiami contenuti nell' art. 2 undecies, dall'art. 2 della L. del 22.12.1999, n. 512);

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura è antieconomica, è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei beni personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero il debitore risulti insol-

vibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economie e Finanze; L'art. 2 undecies, comma 2, L. 575/1965 si occupa della destinazione e consegna dei beni immobili, ed in questa sede si traslascia.

E' singolare comunque rilevare come, contrariamente a quanto avvenuto, il co. 1 dell'art. 2 undecies della legge 575/1965 abbia previsto una sorta di "predeuzione" per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (lett. a e b), che è stata palesemente disattesa andando, di converso, a confluire le disponibilità finanziarie medio-tempore formatesi, nei riferiti capitoli del bilancio dello Stato.

DESTINAZIONI DELLE ECCELENZE RIVERSATE

Qui di seguito la normativa vigente.

1 – Le somme ricavate (art. 2 undecies, comma 5) ai sensi del comma 1, lett. b e c) nonché i proventi derivanti, dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo (comma sostituito dall'art. 1, comma 221, della L. 296/2006.

2 – L'art. 2 duodecies della L. 575/1965 inserito dall'art. 3, comma 2 della L. 109/1996) prevede, con norma transitoria, che per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'Ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 2 undecies devono (o meglio dovevano) affluire in un fondo, istituito presso la Prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti della disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati nonché relativi a specifiche attività di: a) risanamento dei quartieri urbani degradati; b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione; c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità; d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati, progetti presentati in larga misura da enti no-profit



a seguito di avviso pubblico. Presso la Prefettura di Palermo è stata aperta la relativa contabilità speciale sulla quale, dal momento della sua attivazione sono confluiti ed hanno stazionato fino al 2005, oltre 3 milioni di euro, sul cui utilizzo si esprimeva il competente "Comitato Tecnico Finanziario" ivi istituito.

La successiva estensione a più settori dell'ordinamento delle disposizioni relative all'uso sociale dei beni sequestrati e confiscati, sembra indicare una tendenza generale del legislatore a fronte dell'acquisita consapevolezza del valore sotteso ai principi introdotti originariamente dalla L. 109/1996.

Ed infatti, oltre alle previsioni direttamente inserite nella L. 575/1965, numerose disposizioni fanno riferimento alle somme anzidette, quali fonti di finanziamento di interventi di varia natura.

3 – Per quanto attiene all'attuazione della previsione del risarcimento delle vittime dei reati di mafia (inserita come si è detto con la L. 22.12.1999, n. 512 direttamente nell'art. 2 undecies della L. 575/1965) è stato stabilito che le relative somme contribuiscano ad alimentare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con la stessa L.22.12.1999, n. 512.

Detta legge, oltre a modificare l'art. 2 undecies della L. 575/1965 prevede che lo stesso sia alimentato (art. 1): a) da un contributo dello Stato pari a Lire 20 miliardi annue; dai rientri previsti dall'art. 2 (ovvero dalle somme e dai proventi di cui al comma 1, lettere a) e b); comma 2, lettera a); comma 3, lettere b) e c) e cioè da: somme confiscate, somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda, vendita di beni immobili; vendita e liquidazione di beni aziendali.

Peraltro, come riferito, tali fonti di finanziamento appaiono configurate, nelle previsioni anzidette, come prelievi "a valle delle spese di procedura" e "a monte" rispetto ai versamenti delle eccedenze in entrata al bilancio dello Stato.

Il regolamento di attuazione della legge, approvato con D.P.R. 28.05.2001, n. 284 (G.U. serie gen. n. 162 del 14.07.2001) quanto alle risorse finanziarie (art. 6) prevede che il fondo sia alimentato dallo stanziamento del capitolo di bilancio n. 2384 di pertinenza del Centro di responsabilità 5 – Servizi civili, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno nonché dalle somme di cui all'art. 2 della legge, individuate, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno. Le quali, nei limiti di quanto versato nell'esercizio finanziario, saranno rassegnate con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, al capitolo di spesa di cui alla lettera a) (capitolo 2383 min. Interno) con le procedure di cui al D.P.R. 10.10.1999, n. 469.

4 – La L. 23.02.1999, n. 44 all'art 18, ha istituito il "Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive" e dell'usura, unificandolo con il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura alimentato da contributi in percentuale su premi assicurativi un contributo annuo dello stato e da "una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 2 undecies ..." della stessa legge (somme derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili costituiti in azienda ex L. 575/1965).

5–Il D.P.R. 455/1999, all'art.4, co. 2 prevede la destinazione della metà (1/2) delle somme confiscate e un terzo (1/3) delle somme derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili costituiti in azienda ex L.575/1965 (sul capitolo 2341 nel 2007 risultavano previsti 164,72 milioni–fonte relazione annuale commissario antiracket).

6 – L'art 145 del T.U. degli Enti locali approvato dal D.L.vo

18.08.2000, n. 267, in cui è stato trasfuso l'art. 4 del D.L. 529/1993, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'assegnazione di personale in via temporanea disposta per assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso siano coperti: con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, nonché del ricavato della vendita dei beni mobili, immobili e aziende ai sensi della L. 109/1996.

7 – L'art. 145, comma 64 della L. 388/2000 ha disposto che "una parte stabilita nella misura del 25% del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'art. 2 decies della L. 575/1965, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) "Office for Drug Control and Crime Prevention", per il conseguimento delle sue finalità istituzionali.

8 – Il D.M. 24.07.2003, n. 263, contiene misure attuative degli artt. 19 e 24 della L. 13.02.2001, n. 45. Il regolamento si applica nei confronti dei collaboratori di giustizia di cui all'art. 12 del D.L. 15.01.1991, n. 8, per i quali, con l'ammissione al programma di protezione viene disposto dall'Autorità giudiziaria il sequestro del denaro e delle altre utilità proventi di attività illecite (art. 12, comma 2, ultima parte) con applicazione, per quanto non diversamente previsto delle disposizioni di cui alla L. 575/1965. Per quanto attiene alla destinazione è previsto il rinvio all'art. 2 undecies della L. 575/1965 con prevalenza delle richieste di utilizzazione provenienti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per le esigenze del Servizio centrale di protezione. L'Agenzia del Demanio e l'amministratore finanziario provvedono al versamento diretto presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3322, delle somme ricavate dall'eventuale vendita dei beni aziendali.

Il Regolamento prevede altresì che "una quota, stabilita nella misura del 60% delle somme rinvenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 306/1992, incrementata dai versamenti effettuati ai sensi del regolamento 263/2003, è destinata all'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal D.L. n. 8/1991. Una quota delle somme rinvenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 306/1992, stabilita nella misura del 15% è altresì destinata alle elargizioni previste dalla L. 302/1990 (Norme a favore del terrorismo e della criminalità organizzata).

9 – La L. 11.08.2003, n. 228 "Misure contro la tratta degli esseri umani", ha modificato l'art. 12 sexies L. 356/1992 inserendo anche i reati di "tratta" (regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 102 del 14.05.2007). La normativa prevede che la percentuale del 100% da beni confiscati ai sensi degli artt. 416, comma 6, 600, 601 e 602 c.p. sia destinata, secondo la disciplina del 12 sexies L: 575/1965, ad alimentare il fondo per le misure antitratta.

La competenza per il versamento è delle cancellerie penali.

10 – La Legge Finanziaria per il 2007 (l. fin. 296/2006) come si è già evidenziato è intervenuta direttamente sull'art. 2 undecies, comma 5, della L. 575/1965 (introdotto dalla L. 109/1996) che prevedeva che "i proventi derivati dalla vendita, affitto o liquidazione dell'azienda sono versati all'Ufficio del registro", sostituendolo con la previsione (art. 1, comma 221) secondo cui: "le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), e cioè "le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o

dalla liquidazione dei beni aziendali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo".

11 – La Legge Finanziaria per il 2008 (l.fin.244/2007) all'art.2, commi 102 e 104 ha istituito il "Fondo per la Legalità" prevedendo che "Al fine di rafforzare la legalità ed il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare è istituito, a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'Interno il "Fondo per la legalità". Al fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della L. 575/1965, e successive modificazioni (comma 102). A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 102 sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di Polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura e della legalità (comma 103). Le modalità di accesso al fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi 102 e 103.

L'art. 61 co. 25 della legge 133/2008 che in questa sede ci occupa, ha abrogato espressamente i commi 102, 103 e 104 dell'art. 2 L.244/2007

La stessa Legge Finanziaria dell'anno 2008 (l.fin. 244/2007) ha previsto al successivo art. 1, comma 257, integrando l'art. 2 del D.L.vo 270/1999 che le imprese confiscate ai sensi delle L. 575/1965 "possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1" (numero di lavoratori subordinati non inferiori a 200 e debiti per un ammontare non inferiore ai due terzi del totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi dell'ultimo esercizio).

A conclusione della disamina che precede si rileva che sarebbe interessante acquisire compiuta cognizione delle movimentazioni dei richiamati capitoli di bilancio che in "entrata" sono stati alimentati dai versamenti dell'Agenzia del Demanio.

Atteso il contenuto dei paragrafi che precedono ed, in particolare del par. A alla cui lettura si rinvia, per volontà del legislatore viene costituito il "Fondo Unico Giustizia" la cui "alimentazione" (ENTRATE) è assicurata A) ex lege 138 del 06/08/2008.

A.1. dalle somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ex lege 575/65 e succ. modif.;

A.2. dai "proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione ex lege 575/65 e succ. modif. nonché alla Legge..... (omissis...).

B) Ex lege 181 del 13/11/2008

B.1) somme di denaro e proventi ex A1 ed A2 che precedono;

B.2) somme di denaro e proventi di cui all'art. 262, comma 3 bis Cpp.;

B.3) somme e proventi relativi a titoli al portatore, emesso o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, valori di bollo, crediti pecuniari, conti correnti, conti deposito titoli, libretti di deposito ed ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale

oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ed ex lege 575/65 e succ. modif. ed integr. o di irrogazioni di sanzioni...omissis...

B.4) tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia SpA., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 61 co. 23 ed ex lege 06/08/2008 n. 133...omissis...(in sintesi, punti B.1 e B.2 che precedono). Circa le "fonti di alimentazione" del "Fondo Unico Giustizia" si esprimono le seguenti riflessioni, seppur con il limite della mancanza del "Regolamento di attuazione":

- le risorse finanziarie di cui ai superiori punti A.1 e B.3 riflettono una assoluta novità e non se ne conosce l'ammontare il quale non è stato mai oggetto di rilevazione statistica e, quindi, di "monitoraggio".

Alcuna normativa se ne è mai fin qui occupata tanto che quelle in esame affida il compito di segnalare e riversare i saldi pro-tempore delle disponibilità ivi giacenti agli intermediari finanziari ove i rapporti sono accesi.

Si tratterà sicuramente della quota parte in larga misura più significativa del "Fondo Unico Giustizia" e prima di avere una esatta cognizione della sua consistenza effettiva dovrà essere completato il "censimento".

Di questo importo, per recente e quanto mai opportuna interpretazione, non faranno parte i conti correnti, depositi, titoli, crediti finanziari, etc.... intestati ad aziende e Società che svolgono attività di impresa per il tramite di un Amministratore Giudiziario o Custode nominato dal Tribunale e/o dal GIP.

- le risorse finanziarie di cui al superiore punto A.2, atteso il contenuto della normativa in esame, dovrebbero riguardare i beni di cui alla sez.1 (limitatamente alla liquidità e valori assimilati) e sez. 3 del "conto di gestione" intestato alle procedure di confisca irrevocabile vigenti presso le Filiali dell'Agenzia del Demanio e gestite per il tramite degli Amministratori Finanziari.

Per il riferimento alla "Sezione" che precede si rinvia al contenuto del prospetto grafico all'uopo formato nell'ambito del par. "B" della presente relazione.

Atteso il contenuto del recente impianto normativo (in questa sede in esame) sembra potersi rilevare che EQUITALIA GIUSTIZIA SpA. assumerà le funzioni di "Tesoriere" dell'Agenzia del Demanio e, di riflesso, dei suoi Amministratori Finanziari secondo procedure del tutto innovative ed esplicitamente ricondotte al contenuto del prossimo "Regolamento".

Con le riferite funzioni di "Tesoriere", e sempre per espressa previsione normativa, Equitalia Giustizia SpA. procederà al riversamento delle disponibilità (non più eccedenze) finanziarie disponibili annualmente sul "Fondo Unico Giustizia" nei capitoli del bilancio dello Stato.

I contenuti, modalità e termini di quest'ultima incombenza saranno indicati da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Finanze, della Giustizia e dell'Interno. Il primo indicherà, al contempo, e nella quota del terzo destinato al Ministero dell'Interno

- l'importo da destinare al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive",

- l'importo da destinare al "Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso.

E' agevole desumere come non vi sono, in entrambi i casi, percentuali o quantificazioni precise.

Una recente informativa giornalistica ha permesso di rilevare che l'attuale dotazione del Fondo Unico Giustizia aggiornata al mese di Giugno 2010 ascende a tre miliardi di euro.

CONCLUSIONI

1. L'articolata disciplina antecedente alla L. 133/2008 in tema di utilizzo delle somme di danaro sequestrate e confiscate nell'ambito dei procedimenti di prevenzione antimafia o per reati di criminalità organizzata prevede un utilizzo prioritario per la gestione dei beni ed il versamento residuo al bilancio dello Stato, facendo salve specifiche destinazioni previste in diverse norme legislative regolamentari.

2. In quest'ambito e' emersa la evidente discrasia fra le previsioni contenute nell'art 2 undecies della L. 575/1965 relative alla destinazione delle somme di cui al comma 1 lettera a), comma 1 lettera b), comma 2 lettera a), comma 3 lettera b), comma 3 lettera c), laddove il riversamento delle somme e dei proventi all'entrata dello stato deve essere effettuata "al netto" delle somme finalizzate al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (art. 2 undecies, comma 5).

Le stesse previsioni attuative prevedono infatti che i fondi siano fatti affluire integralmente all'entrata, per essere successivamente destinati al Fondo.

3. La ricognizione in questa sede effettuata ha consentito, inoltre di evidenziare una ulteriore specificità.

Per quanto attiene le disposizioni che prevedono specifiche destinazioni, alcune risultano non più attive, in considerazione della natura temporanea delle relative disposizioni.

Le destinazioni al Fondo presso le Prefetture, previste per tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995; quelle all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) "Office for Drug Control and Crime Prevention", in quanto previste solo per il triennio 2001/2003.

4. Le previsioni di cui alla L. 133/2008, art 61, comma 23, per la destinazione ad un unico fondo delle "somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione" così come dei "proventi" derivanti dai beni confiscati "nell'ambito di procedimenti penali" o "per l'applicazione delle misure di prevenzione", se hanno abrogato espressamente (art. 61 comma 25) i commi 102, 103 e 104 dell'art. 2 della L. 24.12.2007, n. 244, che aveva istituito il "Fondo per la legalità",

non hanno disposto alcuna abrogazione espressa delle altre previsioni in precedenza richiamate sulla destinazione delle somme e proventi derivanti da procedimenti penali e di prevenzione in materia di criminalità organizzata.

La conseguenza è oltremodo significativa. Va rilevato che la L. 181/2008 (art. 2 comma 7), già citata ha previsto un procedimento di ripartizione delle risorse intestate al "Fondo Unico Giustizia che fa salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dei reati di tipo mafioso" limitatamente e nell'ambito del terzo da destinare al Ministero dell'Interno.

Attese le destinazioni introdotte con la l. fin. 2007, che ha modificato direttamente l'art. 2 undecies della l. 575/1965 (prevedono che le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo) ne consegue che alle vittime di mafia risulteranno destinate le somme di cui all'art. 2 undecies, comma 1, lett. a) (somme confiscate) e quelle di cui sopra (somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali che non siano da destinare all'edilizia scolastica ed all'informatizzazione del processo).

Con amarezza si conclude rilevando che l'impianto normativo recepito dall'art. 61 co. 23 della Legge 133/2008 e dalla Legge 181/2008 è riuscito nel difficile compito di coniugare le condizioni per costituire un esponente e sicuramente significativa dotazione del "Fondo" all'uso alimentato con risorse rinvenienti da procedimenti di sequestro e confisca antimafia con una ulteriore limitazione alla destinazione di risorse finanziarie da rendere disponibili per assicurare e potenziare iniziative e finalità correlate all'origine delle stesse.

Quanto precede snaturando ulteriormente principi, termini e finalità della Legge 109/96 e succ. modif. ed integrazioni.

La mafia in cantiere, ricerca del Centro Pio La Torre

È possibile determinare con esattezza l'influenza della mafia sull'economia di un territorio? E quali distorsioni porta l'ingerenza dell'organizzazione mafiosa in un settore vitale come quello delle costruzioni? Domande alle quali prova a rispondere il volume "La mafia in cantiere", edito dal Centro Pio La Torre e curato da Salvatore Sacco.

Sono varie le metodologie che gli osservatori hanno utilizzato in questi anni per determinare con più o meno esattezza la portata dell'influenza mafiosa ma "in nessun caso - si legge nel volume - si è in presenza di stime effettivamente congruenti e comparabili con altri aggregati contabili omogenei. Un esempio è quello di quantificare gli effetti rapportandoli al prodotto interno lordo. In questa ottica - si sottolinea - sarebbe però opportuno tenere conto della effettiva localizzazione territoriale da attribuire sia ai profitti che all'output produttivo".

Seguendo questo schema di pensiero, e utilizzando i dati sul bilancio della "Mafia Spa" redatto da Sos Impresa, il volume fissa nel 6,4% del Pil nazionale il volume d'affari riconducibile alle organizzazioni mafiose. Un dato "sperimentale" che dimostra comunque

come si debba porre "la massima attenzione a questi tempi, specie quando si affrontano argomenti così rilevanti per la collettività".

La pubblicazione, alla quale hanno collaborato anche Rita Lima e Attilio Scaglione, si concentra su un particolare settore, quello delle costruzioni, dell'edilizia e degli appalti, da sempre oggetto privilegiato delle attenzioni della criminalità organizzata.

Attraverso una serie di interviste a operatori e testimoni privilegiati, quali imprenditori, magistrati e rappresentanti della pubblica amministrazione, la ricerca si è posta l'obiettivo di approfondire le conoscenze circa l'impatto dell'azione della mafia sull'economia siciliana.

"L'indagine pur basandosi su un campione non statisticamente rappresentativo - si legge nel volume - può essere utilizzata come indagine pilota per la realizzazione di una successiva e più completa indagine; può essere una valida base per la costruzione di un modello statistico; può fornire risultati significativi per una migliore comprensione del fenomeno osservato".

D.M.

DONACI IL 5 X mille

centro di studi ed iniziative culturali
Pio La Torre onlus

3 MODELLO 730/2011 FAC-SIMILE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUOTE PER MILLE DELL'IRPEF (in base al codice TINIAE) (art. 1100-A) (art. 1100-A) (art. 1100-A)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni ricreative che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 460 del 1997

FRMA: Luca Bianchi

Codice fiscale del beneficiario (eventuale): 930005220814

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinate dalla legge del citato art. 1100-A del TIRPEF, il contribuente deve indicare la propria scelta nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha anche la facoltà di indicare anche l'unico fondo di cui è iscritto beneficiario, nel quale deve essere stata esclusivamente accolta la sua destinazione.

Destina il 5 per mille al Centro studi “Pio La Torre” che da sempre è impegnato a spezzare il nodo mafia – mala economia – mala politica, seguendo l’insegnamento di Pio e di quanti hanno perso la vita per la liberazione della Sicilia e del Paese. Il Centro studi esprime l’antimafia riflessiva e critica, rifugge ogni retorica e, con la collaborazione di giovani volontari, studiosi e ricercatori, promuove nelle scuole e nella società una coscienza antimafiosa.

Nel 2010 sono state svolte 29 iniziative, tra cui quelle del progetto educativo antimafia, seguito da 94 scuole medie superiori italiane e da circa 9.000 studenti. Inoltre nello stesso anno il Centro vanta la realizzazione e pubblicazione di cinque ricerche e la diffusione del nostro settimanale online “ASud’Europa” con oltre 40.000 lettori.

Contribuisci con il tuo 5 per mille alla lotta contro la corruzione e le mafie ed i loro intrecci con la politica.



Realizzato con il contributo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana